

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	34
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative segnalate</i> ) .....	75
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	132
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte di riformulazione</i> ) .....	133

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. C. 1492 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	47
ALLEGATO 4 ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	134
Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	52
Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	60
DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	61
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione</i> ) .....	67

#### SEDE REFERENTE

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

**La seduta comincia alle 10.20.**

**DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.**

**C. 1416 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 ottobre 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte preliminarmente che il deputato Loizzo ha sottoscritto l'emendamento Cannizzaro 19.14.

Segnala, dunque, che gli emendamenti Frassini 1.2, Comaroli 1.46, 2.18 e 2.21 e Lampis 10.30 e 16.78 sono state ritirati dai presentatori.

Invita, quindi, i relatori e il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative segnalate (*vedi allegato 1*), a partire da quelle riferite all'articolo 1.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, anche a nome dei relatori D'Attis e Romano, invita al ritiro dell'emendamento Torto 1.1 e degli identici emendamenti Pella 1.3 e Carfagna 1.4, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone di accantonare l'emendamento Calderone 1.5. Invita al ritiro degli emendamenti Calderone 1.8, Torto 1.9 e Ubaldo Pagano 1.10, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone di accantonare gli emendamenti Frassini 1.12 e Cannata 1.13 e gli identici emendamenti Pagano Ubaldo 1.14, Pella 1.15 e Carfagna 1.16. Invita al ritiro degli emendamenti Scerra 1.17, Carfagna 1.19 e Stefanazzi 1.20, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone di accantonare l'emendamento Pella 1.23 e invita al ritiro degli emendamenti De Luca 1.25 e Stefanazzi 1.31, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Roggiani 1.34, Pella 1.35, Steger 1.36 e Torto 1.37. Propone di accantonare l'emendamento Cannizzaro 1.38. Invita al ritiro degli emendamenti Barbagallo 1.40 e Stefanazzi 1.50, degli identici emendamenti Pella 1.53 e Carfagna 1.54 nonché degli emendamenti Santillo 1.55, Dell'Olio 1.57, Santillo 1.65, Dell'Olio 1.66 e Donno 1.67, altrimenti esprimendo parere contrario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone, l'accantonamento degli emendamenti Calderone 1.5, Frassini 1.12 e Can-

nata 1.13, degli identici emendamenti Pagano Ubaldo 1.14, Pella 1.15 e Carfagna 1.16, nonché degli emendamenti Pella 1.23 e Cannizzaro 1.38.

Daniela TORTO (M5S), illustrando l'emendamento 1.1 a sua prima firma, sottolinea come i relatori e il Governo abbiano sostanzialmente proposto l'accantonamento delle proposte emendative presentate dalla maggioranza e hanno, invece, invitato al ritiro delle proposte emendative presentate dall'opposizione. In proposito, crede sia necessaria una maggiore riflessione sui contenuti delle proposte emendative in discussione, a prescindere dallo schieramento politico del presentatore. In merito all'emendamento in esame evidenzia che esso è volto a sopprimere gli articoli 1 e 2, che riformano la disciplina in materia di programmazione e utilizzo delle risorse europee e nazionali per la coesione, del PNRR e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. A suo avviso, infatti, la disciplina proposta dal decreto non è condivisibile poiché estromette completamente dalle politiche di coesione gli interventi previsti dal Piano Sud 2030 e testimonia una scarsa attenzione al ruolo delle regioni. Chiede, quindi, una maggiore riflessione dei relatori e del Governo su questi aspetti, auspicando che possano essere introdotti almeno correttivi puntuali alle diverse disposizioni del provvedimento.

Marco GRIMALDI (AVS), concordando con l'onorevole Torto e chiedendo di sottoscrivere il suo emendamento 1.1, sottolinea che l'articolo 1 ridisegna la *governance* di programmazione delle risorse afferenti politiche di coesione rendendola più centralizzata e depotenziando in modo significativo il ruolo degli enti territoriali. In proposito, evidenzia che le politiche di coesione, al contrario, dovrebbero valorizzare gli apporti provenienti dai territori mentre la disciplina introdotta con il provvedimento in esame, attraverso lo strumento degli Accordi per la coesione, non garantisce il rispetto del principio della prossimità nella progettazione e nella realizzazione degli interventi delle politiche di co-

esione né tantomeno valorizza lo strumento del partenariato economico. Chiede, pertanto, un'ulteriore riflessione del Governo e dei relatori sull'emendamento Torto 1.1.

La Commissione respinge l'emendamento Torto 1.1.

Ylenia LUCASELLI (FDI), *relatrice*, anche a nome dei relatori D'Attis e Romano, propone di accantonare gli identici emendamenti Pella 1.3 e Carfagna 1.4.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta dei relatori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Pella 1.3 e Carfagna 1.4. Avverte, inoltre, che l'emendamento Calderone 1.8 è stato sottoscritto dall'onorevole Marrocco, che lo ha ritirato.

Daniela TORTO (M5S), illustrando l'emendamento 1.9 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a garantire l'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel Piano Sud 2030 e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano medesimo, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche. Sul punto chiede una maggiore riflessione da parte del Governo e dei relatori.

Marco GRIMALDI (AVS), pur annunciando il voto favorevole sull'emendamento Torto 1.9, considerandolo un tentativo di riduzione del danno causato dal provvedimento in esame, non ritiene che il riferimento al Piano Sud 2030 costituisca da questo punto di vista la migliore sintesi tra le diverse esigenze da perseguire nell'ambito delle politiche di coesione.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ritiene che l'emendamento Torto 1.9 rappresenti un condivisibile tentativo di risposta alla mancanza di una pianificazione unitaria dei fondi relativi alle politiche di coesione. A suo avviso, infatti, considerato l'enorme ritardo nell'utilizzo delle risorse disponibili, sarebbe più efficiente fare riferimento ad un Piano che già esiste ed è in gran parte condiviso con gli enti territoriali, quale il Piano Sud 2030, piuttosto che gli Accordi per la coesione previsti dall'articolo 1. Suggestisce, pertanto, al Governo e ai relatori di valutare in maniera più approfondita le proposte emendative presentate, soprattutto con riguardo alla loro attitudine a consentire che le risorse disponibili siano effettivamente spese, anche alla luce degli esigui margini che caratterizzeranno la prossima legge di bilancio.

La Commissione respinge l'emendamento Torto 1.9.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), illustrando l'emendamento 1.10 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a coinvolgere gli enti territoriali nella gestione delle risorse per le politiche di coesione, anche attraverso il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome. In proposito, stigmatizza l'incapacità dell'attuale Esecutivo di interfacciarsi con gli altri livelli di governo, sottolineando altresì che la previsione all'articolo 1 del decreto in esame di un « ruolo proattivo delle amministrazioni centrali » nell'elaborazione degli Accordi per la coesione fa riferimento a una nozione ignota nel nostro ordinamento, che potrebbe dar luogo a numerosi contenziosi promossi dalle amministrazioni territoriali, con un conseguente ritardo nell'utilizzo delle risorse disponibili. A suo avviso, si tratta di uno scenario assolutamente preoccupante, poiché l'efficiente utilizzo di tutte le risorse disponibili costituisce l'unico modo per arginare gli effetti negativi dell'attuale situazione congiunturale.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 1.10, ne evidenzia le finalità meri-

torie, sottolineando come l'obiettivo principale della proposta sia quello di affermare una maggiore condivisione degli enti interessati nella definizione degli Accordi per la coesione previsti dal decreto in esame. Da questo punto di vista, denuncia un eccessivo accentramento nell'impostazione del decreto, ricordando allo stesso tempo come l'attuale maggioranza rappresenti di fatto solo una porzione del Paese e pertanto dovrebbe maggiormente considerare anche le proposte che provengono dai gruppi di opposizione. Nell'affermare la necessità di portare avanti le riforme e gli investimenti previsti nel PNRR, sottolinea la necessità di uscire dal circolo vizioso in base al quale ogni nuova maggioranza smantella quello che è stato fatto dalla precedente. Evidenzia, da questo punto di vista, la necessità di coinvolgere attivamente le regioni nella realizzazione degli interventi al fine di evitare conflitti interistituzionali dovuti all'eccessivo accentramento, nonché di assicurare una adeguata partecipazione di tutti i soggetti tenuti all'attuazione dei progetti sul territorio. Invita quindi ad accantonare e a rivalutare l'emendamento 1.10 del quale, fra l'altro, sottolinea l'assenza di oneri finanziari.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede di sottoscrivere l'emendamento Pagano 1.10, sottolineandone gli aspetti positivi, quali, ad esempio, la soppressione del ruolo proattivo delle amministrazioni centrali nell'ambito dell'elaborazione degli Accordi per la coesione, nonché il maggior coinvolgimento delle regioni nella definizione dei contenuti degli Accordi stessi. Evidenzia come questo emendamento costituisca il tentativo delle opposizioni di apportare alcune modificazioni al testo del decreto in senso migliorativo correggendone l'impostazione di fondo. Chiede quindi ai relatori di voler considerare l'accantonamento della proposta emendativa ai fini di una sua più approfondita valutazione.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede agli esponenti della maggioranza e alle rappresentanti del Governo quale sia l'impostazione di fondo che orienta l'azione del

Governo, rilevando una certa incongruenza tra le scelte operate con il provvedimento in esame, da un lato, la promozione dell'autonomia differenziata, dall'altro. Si domanda come sia possibile dichiararsi favorevoli a rafforzare l'autonomia delle regioni su alcuni temi fondamentali, anche di carattere sovranazionale, come l'immigrazione, ma al tempo stesso escludere il coinvolgimento delle regioni, sia singolarmente sia in forma aggregata, nell'ambito della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle politiche di sviluppo e coesione che riguardano i territori. Chiede, pertanto, un chiarimento alla maggioranza e al Governo in merito alla questione testé sollevata.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel premettere, anche in risposta all'intervento dell'onorevole Torto, che non vi è alcun atteggiamento di contrarietà pregiudiziale rispetto alle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione, rileva, al contrario, che i pareri espressi dal Governo con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1 sono motivati dal fatto che esse si pongono in direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi principali del decreto in esame. Evidenzia, infatti, che lo scopo dell'intervento non è tanto quello di accentrare o di estromettere le regioni dalla gestione delle risorse della coesione, ma quello di affrontare con un approccio differente le criticità strutturali che negli anni passati non hanno consentito l'efficiente utilizzo delle risorse. Sottolinea, da questo punto di vista, come il testo non preveda affatto l'estromissione degli enti territoriali ma anzi preveda che gli Accordi per la coesione siano preventivamente oggetto di una negoziazione tra il Governo e le regioni stesse, prevedendo un coordinamento con le programmazioni riferite agli altri fondi europei e un raccordo tra PNRR, fondi strutturali e il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ritiene, pertanto, che le proposte emendative richiamate nei precedenti interventi non debbano essere accantonate, in quanto si pongono in contrasto con l'impostazione di fondo del decreto.

Marco SARRACINO (PD-IDP), ringraziando la sottosegretaria Siracusano per la risposta, fa notare che l'obiettivo della proposta emendativa in discussione è proprio quello di dare più potere alle regioni rispetto a un decreto che invece è caratterizzato per una impostazione assolutamente accentratrice. Concorda con la collega Guerra circa l'incongruenza tra il decreto in esame e il disegno di legge in materia di autonomia differenziata attualmente all'esame del Senato della Repubblica. Ribadisce, pertanto, la richiesta di accantonamento dell'emendamento 1.10.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.10.

Daniela TORTO (M5S), intervenendo sull'emendamento Scerra 1.17 di cui è firmataria, evidenzia che lo stesso si limita a prevedere che sia rispettato il vincolo di destinazione territoriale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione eventualmente utilizzate per la realizzazione di interventi previsti dal PNRR. Si domanda, quindi, per quale motivo tale proposta emendativa non incontri il favore del Governo e dei relatori, trattandosi solo di riaffermare il vincolo di destinazione territoriale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Maria Rosaria CARFAGNA (A-IV-RE), unendosi alle considerazioni formulate dalla collega Torto, dichiara di non comprendere il motivo dell'invito al ritiro formulato con riferimento alla proposta emendativa Scerra 1.17, dal momento che quest'ultima si limita a ribadire un principio già previsto dalla legge, vale a dire il vincolo di ripartizione territoriale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione tra il Mezzogiorno e il resto del Paese, in misura pari, rispettivamente, all'80 e al 20 per cento del totale. L'emendamento ribadisce, pertanto, un principio già previsto a legislazione vigente, intervenendo con una previsione tanto più utile nel caso in cui i fondi nazionali della coesione dovessero finanziare interventi defianziati del PNRR.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ricorda come nella scorsa legislatura quando si approvò il Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, si stabilì che l'utilizzo di parte di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi previsti dal PNRR sarebbe avvenuto nel pieno rispetto del vincolo di destinazione territoriale che impronta l'utilizzo delle medesime risorse. Evidenzia, dunque, che la proposta emendativa in discussione non fa altro che ribadire che tale criterio di ripartizione non deve essere modificato. Chiede, pertanto, l'accantonamento e una nuova valutazione dell'emendamento Scerra 1.17.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottolinea come sia stato evidenziato più volte dall'opposizione l'illogicità dell'impostazione volta alla rimodulazione di alcune risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Evidenzia che il problema fondamentale di tale scelta è che, se si prevede il defianziamento di progetti che richiedono l'impiego di un'entità maggiore di risorse nelle regioni del Centro Nord, spostando i relativi interventi a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione è concretamente impossibile garantire il rispetto del criterio di ripartizione territoriale previsto per il medesimo Fondo, danneggiando irrimediabilmente le regioni del Mezzogiorno. Collegandosi all'intervento del collega Dell'Olio, ribadisce che nella precedente legislatura il Parlamento ha espressamente manifestato la volontà che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate a finanziare gli interventi previsti dal Piano nazionale degli investimenti complementari fossero comunque impiegate nel pieno rispetto del vincolo di ripartizione territoriale. Esprendo parere contrario sulla proposta emendativa in esame, dunque, il Governo dimostrerebbe assoluta mancanza di considerazione rispetto agli indirizzi formulati in ambito parlamentare.

Su un piano più generale, fa presente che nella bozza del disegno di legge di bilancio, che sta circolando in queste ore, sembrerebbe essere presente una norma che prevede la soppressione dell'articolo 16

del decreto in esame, in assoluto spregio alla discussione che questa Commissione si appresta ad affrontare. Denuncia quindi l'atteggiamento assunto dal Governo, ritenendolo oltraggioso delle prerogative parlamentari.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), nel rilevare l'assoluta inadeguatezza delle scelte che sono state operate dal Governo con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, evidenzia che semplicemente consultando la piattaforma OPEN CUP, in cui sono caricati i codici unici di progetto delle opere finanziate con il PNRR emerge in maniera chiara che il criterio di ripartizione territoriale, secondo cui l'80 per cento delle risorse delle risorse della coesione deve essere destinato al Mezzogiorno, risulta assolutamente inattuato per gli interventi del PNRR. Ritiene pertanto necessario approvare la proposta emendativa 1.17 in modo da ribadire in maniera chiara e inequivocabile il principio della ripartizione territoriale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche alla luce della mancanza di dati chiari e oggettivi sul fabbisogno necessario a coprire i definanziamenti del PNRR annunciati dal Ministro Fitto. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento Scerra 1.17.

Marco SARRACINO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere, a nome del gruppo del Partito Democratico, l'emendamento Scerra 1.17, che individua specifici meccanismi di garanzia nella ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse aree del Paese, in ciò peraltro ponendosi a tutela degli interessi anche di regioni amministrare da esponenti dello schieramento politico di centro-destra.

Tanto premesso, evidenzia tuttavia che, come già opportunamente rilevato dal collega Ubaldo Pagano, nella bozza del disegno di legge di bilancio per il 2014 già in circolazione sembrerebbe figurare l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto-legge in esame. Reputa quindi che tale circostanza, qualora effettivamente confermata, rappresenterebbe di per sé un grave pregiudizio

all'esercizio delle funzioni svolte dal Parlamento nonché una sostanziale elusione delle prerogative ad esso attribuite, posto che la Commissione Bilancio è al momento impegnata nell'esame in sede referente del provvedimento stesso e che, con riferimento al citato articolo 16, sono state presentate dai gruppi numerose proposte emendative. Reputa pertanto essenziale acquisire sin d'ora dal Governo elementi di maggiore informazione circa la veridicità o meno della predetta circostanza, eventualmente disponendo, qualora ritenuta opportuna, l'immediata sospensione dei lavori.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, richiama preliminarmente l'opportunità che gli interventi svolti nel corso della discussione siano sempre improntati a un atteggiamento di assoluto rispetto delle parti politiche, ferma restando naturalmente la legittimità da parte dei gruppi di opposizione di condurre una critica politica, anche aspra, nei confronti del Ministro Fitto, che pure ha già ampiamente dimostrato in questa legislatura la piena disponibilità a una costante interlocuzione con gli organi parlamentari, senza sottrarsi alla discussione nel merito delle diverse questioni sottoposte alla sua attenzione.

Ciò premesso, conferma l'invito al ritiro dell'emendamento Scerra 1.17, dal momento che il suo contenuto è sostanzialmente ultroneo rispetto a quanto già stabilito dalla legislazione vigente e ulteriormente ribadito dall'articolo 1 del presente provvedimento in ordine al rispetto della ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione tra le regioni del Mezzogiorno e le restanti aree del Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Scerra 1.17.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ritiene che la questione sollevata dall'onorevole Sarracino in merito all'ordinata prosecuzione dei lavori odierni non possa minimamente essere elusa. Ricorda peraltro che l'articolo 16 del decreto-legge in esame non contiene la copertura finanziaria degli oneri da esso derivanti, che viene in sostanza

demandata a un successivo provvedimento di rango secondario, rammentando come recentemente la Commissione Bilancio della Camera si sia espressa negativamente sulla possibilità di rinviare disposizioni riferite alla copertura finanziaria di un provvedimento a successivi provvedimenti, chiedendo quindi la soppressione dell'articolo 7 della proposta di legge C. 1275, in materia di introduzione del salario minimo legale, che pure, a suo avviso, non conteneva una copertura finanziaria.

In tale quadro, reputa pertanto imprescindibile appurare nel più breve tempo possibile la veridicità di quanto previsto nella citata bozza del disegno di legge di bilancio in ordine alla prospettata abrogazione del predetto articolo 16, circostanza quest'ultima che inciderebbe inevitabilmente sul corretto dispiegarsi dei reciproci rapporti tra Governo e Parlamento, nonché tra gli schieramenti di maggioranza e opposizione.

Daniela TORTO (M5S) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi in precedenza intervenuti, invitando la presidenza a valutare l'opportunità di una breve sospensione della seduta al fine di meglio comprendere come proseguire i lavori in sede referente.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, pur comprendendo le preoccupazioni espresse dai colleghi dianzi intervenuti circa l'eventuale abrogazione dell'articolo 16 del presente decreto-legge, disposta per effetto di altro provvedimento legislativo, si limita ad osservare che, come ampiamente dimostrato dall'esperienza passata, le bozze in circolazione del prossimo disegno di legge di bilancio debbono a suo giudizio essere ancora considerate tali sino alla presentazione del testo definitivo, non potendosi dunque escludere modifiche in corso d'opera. Ciò posto, ritiene che i lavori in sede referente possano nell'immediato proseguire regolarmente e confida nel fatto che, prima di pervenire all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16, si potrà comunque avere un quadro più definito e certo rispetto alla reale intenzione

del Governo di procedere o meno all'abrogazione della citata disposizione.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ribadisce la necessità di acquisire previamente dal Governo, ai fini della continuazione dei lavori odierni in sede referente, un chiarimento circa l'effettiva volontà di prevedere, sulla base di una disposizione da inserire nel disegno di legge di bilancio di prossima presentazione, l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto-legge ora all'esame della Commissione. Ciò risulta tanto più essenziale tenuto conto che, da un lato, la bozza del disegno di legge di bilancio in circolazione appare sul punto piuttosto univoca e, dall'altro, l'intera disciplina della ZES unica per il Mezzogiorno è essenzialmente imperniata proprio sullo specifico credito d'imposta da riconoscere ai sensi del richiamato articolo 16, sulla cui formulazione aveva peraltro già avuto modo di intervenire in termini fortemente critici nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame, evidenziando la palese mancanza di copertura finanziaria della norma stessa. Assicura che tale richiesta di informazioni non cela alcun intento dilatorio da parte del gruppo Partito Democratico rispetto alla tempistica convenuta nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in ordine al termine ultimo per la conclusione dei lavori in sede referente, in modo tale da rispettare la prevista calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Marco GRIMALDI (AVS) rammenta preliminarmente che l'articolo 16 del provvedimento in discussione reca un credito d'imposta da riconoscere, a determinate condizioni, in favore delle imprese operanti nella futura ZES unica per il Mezzogiorno, prevedendo altresì che tale misura trovi applicazione entro un limite massimo di spesa, la cui definizione non viene tuttavia individuata dalla norma in commento, bensì rinviata ad un successivo decreto ministeriale, in violazione pertanto di quanto previsto dalla vigente disciplina contabile in materia di copertura finanziaria delle leggi. Ritiene dunque che, qualora venisse con-

fermata l'intenzione del Governo di procedere all'abrogazione della suddetta norma nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026, come sembrerebbe trapelare dalla bozza del testo in circolazione, ciò costituirebbe a suo giudizio un fatto estremamente grave rispetto al corretto funzionamento della dialettica parlamentare tra maggioranza e opposizione, che come tale richiede di essere accertato sin da ora nei suoi contorni reali.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, sospende brevemente la seduta sino alle ore 12.10 circa, al fine di consentire al deputato Ubaldo Pagano, che ne ha fatto specifica richiesta per le vie brevi, la partecipazione ad un impegno politico previamente assunto.

**La seduta, sospesa alle 11.30, riprende alle 12.15.**

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che le proposte emendative Pella 1.3 e Carfagna 1.4, precedentemente accantonate, sono state ritirate dai presentatori.

Maria Rosaria CARFAGNA (A-IV-RE) evidenzia che l'emendamento 1.19 a sua prima firma è volto a garantire che le delibere del CIPESS, che assegnano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione da destinare alla copertura economica degli interventi oggetto di rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), indichino in modo puntuale l'entità delle risorse per ciascuna regione, in modo che venga garantita la proporzione della destinazione dell'80 per cento delle risorse alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del Centro-Nord.

Nell'affermare che, mediante la proposta emendativa, si intende evitare che i comuni non abbiano a disposizione le necessarie risorse finanziarie per portare a compimento progetti previsti dal PNRR che si trovano in fase di attuazione, si dichiara sorpresa dalla contrarietà della maggioranza e del Governo rispetto alla sua proposta emendativa, poiché lo stesso Ministro

Fitto ha più volte rassicurato sul fatto che i progetti previsti dal PNRR avrebbero trovato copertura finanziaria nelle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Silvio LAI (PD-IDP), nel condividere le osservazioni della collega Carfagna, ritiene che sia necessario precisare all'interno del provvedimento l'entità delle risorse assegnate a ciascuna regione, poiché il Ministro Fitto ha espresso soltanto a parole, nelle sue dichiarazioni, la garanzia che sarà rispettato il criterio di ripartizione delle risorse che sovrintende alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Replicando a quanto in precedenza affermato dalla relatrice Lucaselli, sostiene che l'utilizzo del criterio di ripartizione territoriale delle risorse che assicura la destinazione dell'80 per cento delle risorse al Sud non è previsto dal comma 1 dell'articolo 1 e che per le risorse del PNRR è invece stabilito il differente criterio dell'attribuzione al Sud del 40 per cento delle risorse che, se applicato alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, comporterebbe un cospicuo definanziamento delle regioni del Mezzogiorno. Aggiunge che una disposizione che sottraesse le risorse alla destinazione territoriale cui sono vincolate anche sulla base di atti dell'Unione europea, potrebbe essere suscettibile di dubbi di legittimità costituzionale.

Nel segnalare, infine, che sono state presentate proposte emendative volte a modificare il rapporto nella ripartizione delle risorse tra Sud e Nord stabilendo la destinazione del 70 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 30 per cento alle aree del Centro-Nord, ritiene che a maggior ragione sia necessario assicurare il criterio con cui saranno assegnate le risorse destinate a finanziare gli interventi che saranno espunti dal PNRR

Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE), nel ringraziare la collega Carfagna per aver introdotto nel dibattito un tema rilevante, ricorda che il Ministro Fitti ha rassicurato i comuni sulla possibilità di portare a compimento opere, in alcuni casi arrivate alla fase di aggiudicazione, in ambiti prioritari

quali i piani urbani integrati e gli interventi per transizione ecologica, per i quali deve essere garantita la priorità nella programmazione delle risorse. Fa presente che i comuni, proprio oggi riuniti nell'assemblea annuale dell'ANCI, attendono certezze rispetto agli annunci che sono stati fatti dal Governo sul ricorso alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), nel segnalare che molti comuni hanno scritto ai Ministeri competenti per domandare chiarimenti sulle modalità mediante le quali procedere al perfezionamento di progetti già in fase avanzata di realizzazione, evidenza che le amministrazioni interessate non hanno risposto alle richieste ricevute e invita, pertanto, il Governo a porre fine a tale incertezza, facendo finalmente chiarezza sul finanziamento degli interventi che si è chiesto di escludere dal PNRR.

Ylenja LUCASELLI (FDI), rispondendo al deputato Lai, evidenza che il criterio di riparto territoriale delle risorse tra le aree del Mezzogiorno e le aree del Centro-Nord, è previsto all'articolo 1, comma 1, capoverso comma 178, del decreto-legge.

La Commissione respinge l'emendamento Carfagna 1.19.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.20 a sua prima firma, evidenza che il provvedimento definisce la programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, da un lato, assegnando un ruolo proattivo alle amministrazioni centrali interessate nell'elaborazione degli Accordi per la coesione e, dall'altro, ponendo come presupposto la valutazione dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, riconducendo a un'asserita incapacità di spesa degli enti territoriali la necessità di ricondurre la pianificazione alle amministrazioni centrali.

Nel ricordare che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha criticato l'impostazione del provvedimento che prevede il defianziamento degli accordi in

due ipotesi, ossia quando sia stata accertata l'impossibilità o l'incapacità di spesa da parte delle regioni e nel caso in cui sia necessario soccorrere altre amministrazioni a causa di una situazione di carenza di liquidità, sottolinea che la proposta emendativa in esame è volta a introdurre, insieme al parere del Ministro dell'economia e delle finanze, quello della Conferenza medesima sull'Accordo per la coesione definito tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun presidente di regione o di provincia autonoma.

Nel ricordare che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono sempre state un elemento complementare rispetto alla programmazione generale delle risorse finanziarie, fa presente che bloccare tale utilizzo è un fatto estremamente grave che rischia di impedire alle regioni di realizzare i propri programmi di investimento.

Infine, evidenza che i risultati della gestione e, quindi, le conseguenti responsabilità, a cui il testo del provvedimento fa di frequente riferimento, non possono essere imputati ai soggetti che stipulano l'Accordo, in quanto molto spesso i ritardi sono piuttosto da attribuire ai soggetti attuatori e, in particolare, alle amministrazioni locali.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Stefanazzi 1.20, evidenza che tale proposta ha un contenuto analogo al precedente emendamento Ubaldo Pagano 1.10, con il quale si intende restituire alle regioni un ruolo centrale nella programmazione delle risorse. In tale contesto, sottolinea l'opportunità di rivedere la disciplina delle modifiche degli Accordi per la coesione, di cui al comma 3 dell'articolo 1, paventando il rischio di scelte differenziate a seconda dell'appartenenza politica della giunta regionale. In particolare evidenza che sottoporre la modifica del cronoprogramma all'adeguata dimostrazione da parte dell'amministrazione assegnataria delle risorse dell'impossibilità di rispettarlo, introduce un elemento di valutazione ampiamente discrezionale soprattutto se colle-

gato alle caratteristiche qualitative dell'opera.

Marco GRIMALDI (AVS), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Stefanazzi 1.20, evidenzia che tale emendamento, come altre precedenti proposte emendative, tende a coinvolgere le regioni nella definizione degli Accordi per la coesione e, più in generale, nell'impiego delle risorse afferenti al Fondo per lo sviluppo e la coesione. In tale contesto, sottolinea l'opportunità di sopprimere sia il riferimento al ruolo proattivo delle amministrazioni centrali sia la possibilità di trasferire le risorse non utilizzate ad altre regioni che si trovino in situazione di carenza di liquidità.

Quindi domanda al presidente se il Governo avvia fornito indicazioni in ordine all'abrogazione dell'articolo 16 del provvedimento da parte del disegno di legge di bilancio per il 2024.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, rispondendo al deputato Grimaldi, fa presente che il Governo sta valutando le tematiche segnalate con riferimento all'intersezione tra le disposizioni dell'articolo 16 del presente decreto e quelle del disegno di legge di bilancio per il 2024.

Riguardo alle perplessità sollevate dal deputato Dell'Olio sulla disciplina delle modifiche degli Accordi per la coesione, assicura che tale procedimento sarà attuato in base a criteri oggettivi, adeguatamente documentati dalle amministrazioni, tali da impedire che le decisioni assunte siano viziate da considerazioni di carattere politico.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), replicando alla sottosegretaria Siracusano, precisa che, nel suo precedente intervento, ha espresso dubbi riguardanti la disciplina delle modifiche degli Accordi per la coesione, in particolare con riferimento all'eventuale mancato rispetto delle caratteristiche qualitative delle opere da realizzare, senza voler rivolgere accuse di carattere personale.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) fa notare che il dubbio che possano esservi

parzialità nella valutazione degli inadempimenti da parte delle amministrazioni assegnatarie che comportano il definanziamento, è proprio dovuto al fatto che non sono stabiliti criteri oggettivi riguardanti, ad esempio, l'avanzamento negli impegni di spesa. A tal proposito, ricorda l'indirizzo giurisprudenziale che consente ai comuni, che abbiano fatto ricorso contro le regioni per l'assegnazione di risorse finanziarie, di proseguire nelle attività di spesa.

La Commissione respinge l'emendamento Stefanazzi 1.20.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustrando l'emendamento De Luca 1.25, di cui è cofirmatario, sottolinea che la proposta è volto a inserire nell'articolo 1 alcuni elementi di chiarimento allo scopo di sciogliere alcuni nodi interpretativi rimasti irrisolti, nonostante l'apprezzabile tentativo della sottosegretaria Siracusano di far luce su tali questioni.

Esprime il timore che gli aggravii derivanti dalle procedure che portano alla definizione degli Accordi per la coesione, anziché consentire un maggiore coordinamento tra i soggetti coinvolti, possano comportare un sensibile rallentamento nella capacità di spesa degli enti. Sostiene infatti che tali meccanismi potrebbero creare i presupposti per impedire alle regioni di rispettare il cronoprogramma e, quindi, farle incorrere con più facilità nel definanziamento.

Ricordando l'intervento del presidente della giunta della regione Calabria nel corso delle audizioni, il quale ha rilevato i divari nelle entità delle risorse finanziarie assegnate alle regioni del Sud e alle regioni del Nord, ricorda che il primo accordo sottoscritto, l'Accordo per la coesione della regione Liguria, ha ad oggetto circa 240 milioni di euro, quando regioni del Sud con un numero decisamente inferiore di abitanti sono assegnatarie di importi anche fino a 2 miliardi di euro. Sottolinea che contributi di tale entità presuppongono anche capacità di progettazione più strutturate, sotto il profilo sia delle risorse finanziarie sia delle risorse umane, che di fre-

quente sono carenti nelle regioni assegnatarie anche a causa del depauperamento del capitale umano verificatosi negli ultimi anni.

In conclusione, nel ricordare che la programmazione 2021-2027 dei fondi per la coesione è già in uno stadio piuttosto avanzato, sostiene che il provvedimento delinea un modello di pianificazione che, per quanto possa risultare coerente in sé, risulta astratto dalla realtà effettiva delle amministrazioni destinatarie delle risorse, determinando il rischio di creare i presupposti per la mancata attuazione di tale programmazione e, quindi, la mancata realizzazione delle opere che ne sono oggetto.

La Commissione respinge l'emendamento De Luca 1.25.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) illustra il suo emendamento 1.31, raccomandandone l'approvazione. Rileva che esso mira a conferire maggiore certezza circa le fonti di finanziamento dei progetti, specificando l'entità delle risorse destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021. Rileva inoltre, che la proposta interviene sul tema della modifica del piano finanziario dell'Accordo per la coesione, consentendo all'amministrazione assegnataria delle risorse di ottenere una revisione qualora dimostri l'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze oggettive non imputabili alla medesima amministrazione o al soggetto attuatore. Segnala, infine, che la proposta intende assicurare la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai fini del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dal fondo FEASR della programmazione 2023-2027, incrementando la quota del cofinanziamento che può essere ridotta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Stefanazzi 1.31 e approva gli identici emendamenti Roggiani

1.34, Pella 1.35, Steger 1.36 e Torto 1.37 (vedi allegato 2).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Cannizzaro 1.38 è accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 1.40.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) illustra il suo emendamento 1.50, osservando che esso è volto a garantire che le risorse oggetto di definanziamento vengano riassegnate d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione, al fine di scongiurare i rischi anche di carattere finanziario che si determinerebbero in caso di riassegnazioni ad enti diversi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Stefanazzi 1.50, gli identici emendamenti Pella 1.53 e Carfagna 1.54, nonché l'emendamento Santillo 1.55.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra il suo emendamento 1.57, che è volto a rivedere la disciplina relativa all'utilizzo delle risorse dei Programmi complementari 2014-2020 che non risultino impegnate, prevenendo in particolare che possano essere utilizzate le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2024, al fine di tenere conto dei tempi fisiologici connessi all'assunzione degli impegni di spesa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dell'Olio 1.57 e Santillo 1.65.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra il suo emendamento 1.66, facendo notare che esso mira a valorizzare il ruolo delle Camere nel caso in cui intervengano modifiche agli Accordi per la coesione prevenendo l'espressione di un parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

La Commissione respinge l'emendamento Dell'Olio 1.66.

Ida CARMINA (M5S) illustra l'emendamento Donno 1.67, di cui è cofirmataria, osservando che esso è volto a incrementare la percentuale di riduzione del cofinanziamento regionale che può essere finanziata con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, estendendo altresì il novero dei fondi che possono essere assistiti dal cofinanziamento. Auspica, pertanto, un accantonamento di tale proposta emendativa, in vista di una possibile revisione del parere espresso dal Governo e dai relatori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, prende atto che i relatori e la rappresentante del Governo non intendono rivedere i pareri espressi sull'emendamento Donno 1.67.

La Commissione respinge l'emendamento Donno 1.67.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, invita i relatori e il Governo a formulare i propri pareri sulle proposte emendative riferite dall'articolo 2 del decreto-legge.

Ylenia LUCASELLI (FDI), *relatrice*, anche a nome dei relatori D'Attis e Romano, esprime parere favorevole sull'emendamento Stefanazzi 2.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Pagano 2.3, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Comaroli 2.5. Invita al ritiro degli emendamenti Dell'Olio 2.15 e De Luca 2.16, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Scerra 2.19, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice sul suo emendamento 2.1, pur facendo notare che il testo originale della sua proposta emendativa aveva una portata assai più ampia. Osserva, infatti, che si intendeva anche evitare un troppo drastico definanziamento degli Accordi per la coesione nei casi di mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, prevenendo altresì che la relazione sull'attuazione delle misure previste dall'Accordo abbia carattere annuale, anziché semestrale. Richiama, inoltre, le modifiche proposte al comma 7 dell'articolo 2, che prolungano da 30 a 45 giorni il termine di durata della diffida in caso di mancata alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio o di mancato invio della relazione semestrale di cui al comma 5, evidenziando che con un termine leggermente più ampio di quello previsto dal decreto si andrebbe incontro alle esigenze delle realtà meno strutturate, che si troveranno in maggiore difficoltà nel confrontarsi con termini molto stringenti, dovendo scontare una cronica carenza di personale.

La Commissione approva l'emendamento Stefanazzi 2.1, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), illustrando l'emendamento 2.3 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a migliorare l'impianto disegnato dall'articolo 2, che rischia di essere troppo farraginoso e burocratizzato. Segnala, in tal senso, che l'emendamento innalza al 20 per cento la quota di risorse del piano finanziario che può essere anticipata. In proposito, fa infatti, presente che, senza una cospicua anticipazione, spesso non possono essere programmati gli interventi, rilevando che in molti casi difficoltà di raggiungere un Accordo dipende dall'impossibilità per le regioni di individuare progetti sui quali ottenere l'assenso del Governo. Segnala, inoltre, che l'emendamento sopprime la disciplina del definanziamento dell'Accordo introdotta dal comma 4 e rende annuale, piuttosto che semestrale, l'invio della relazione sull'attuazione dell'Accordo

da parte delle amministrazioni assegnatarie delle risorse. Infine, evidenzia che la proposta emendativa interviene anche per attenuare le sanzioni relative alla mancata alimentazione del Sistema di monitoraggio o al mancato invio della relazione sull'attuazione dell'Accordo.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), in aggiunta a quanto evidenziato dall'onorevole Pagano, desidera sottolineare che il nuovo quadro programmatico europeo esclude alcune voci di finanziamento, riducendo inevitabilmente la capacità di attrazione di investimenti da parte delle regioni del Sud. Alla luce di ciò, ritiene necessaria un'ulteriore riflessione dei relatori e del Governo sull'emendamento Ubaldo Pagano 2.3.

Marco GRIMALDI (AVS), nel sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 2.3, ne condivide l'intento, soprattutto con riferimento all'innalzamento al 20 per cento della quota di risorse del piano finanziario che può essere anticipata, anche in assenza di accordo, all'eliminazione del definanziamento e alla previsione di un invio annuale, piuttosto che semestrale, della relazione sull'attuazione dell'Accordo da parte delle amministrazioni assegnatarie delle risorse.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) sottoscrive l'emendamento Ubaldo Pagano 2.3.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 2.3.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Comaroli 2.5 deve intendersi accantonato.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), illustrando l'emendamento 2.15 a sua prima firma, sottolinea che esso interviene sulla disciplina del definanziamento degli Accordi per la coesione, prevedendo che esso si determini solo previa verifica con l'amministrazione assegnataria delle risorse delle motivazioni del mancato rispetto del cronoprogramma. Segnala, inoltre, che la pro-

posta emendativa in esame, al fine di evitare ulteriori criticità, prevede che il definanziamento non sia disposto ove siano intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti. Chiede, pertanto, che sull'emendamento 2.15 a sua prima firma venga svolta un'ulteriore riflessione da parte dei relatori e del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dell'Olio 2.15 e De Luca 2.16.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Scerra 2.19.

La Commissione approva l'emendamento Scerra 2.19, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, invita i relatori ad esprimere i propri pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 3, 4 e 6.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, anche a nome dei relatori D'Attis e Romano, invita al ritiro dell'emendamento Stefanazzi 3.1, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone, quindi, di accantonare l'articolo aggiuntivo Stefanazzi 3.01. Invita al ritiro degli emendamenti Stefanazzi 4.1 e Grimaldi 6.1, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Roggiani 6.2, Pella 6.3 e Steger 6.4 e sull'emendamento Torto 6.5 a condizione che vengano riformulati in termini identici all'emendamento Cannata 6.6, sul quale esprime parere favorevole (*vedi allegato 3*). Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Stefanazzi 6.8, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone, quindi, di accantonare gli identici emendamenti Nevi 6.10 e Pizzimenti 6.11.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Stefanazzi 3.01.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), illustrando l'emendamento 3.1 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a sopprimere l'articolo 3 del provvedimento in materia di tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione. In proposito, segnala che non è possibile dare evidenza nei bilanci degli enti pubblici a fatti che hanno natura meramente organizzativa. A suo avviso si tratta dell'ennesima intrusione da parte del Governo nelle dinamiche interne alle amministrazioni territoriali, che denota, a suo avviso, una scarsa conoscenza del funzionamento delle Regioni.

La Commissione respinge l'emendamento Stefanazzi 3.1.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Stefanazzi 4.1, sottolinea che l'articolo 4 dispone che le Amministrazioni titolari di risorse nazionali ed europee per la coesione inseriscano nel sistema ReGiS i dati anagrafici e di avanzamento finanziario e fisico dei diversi interventi, evidenziando come la proposta emendativa in esame si limiti ad escludere che l'omissione o l'incompletezza dell'alimentazione della banca dati comporti necessariamente un impatto negativo sulla corresponsione dell'indennità di risultato da parte dei dirigenti delle strutture interessate.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), richiamando quanto evidenziato in via generale con riferimento al proprio emendamento 4.1 in ordine alla scarsa considerazione della realtà degli enti territoriali, chiede come si articoli la previsione di valutazione ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti dell'omessa, inesatta o incompleta alimentazione del sistema informatico rispetto al contratto nazionale di lavoro che disciplina in

maniera molto chiara l'indennità di risultato. Sottolineando la difficile applicazione della norma, evidenzia, nel merito, che si sta dando vita a un sistema farraginoso e complesso che intende individuare responsabilità in capo alle amministrazioni degli enti territoriali o ai loro dirigenti, nel quadro di un sistema oggettivamente complesso che non può essere certo essere semplificato solo con interventi normativi. Auspica quindi che, ai fini della sua applicabilità, nell'attuazione del decreto si operi con buon senso.

La Commissione respinge l'emendamento Stefanazzi 4.1.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, secondo le intese intercorse, al fine di consentire lo svolgimento delle sedute in sede consultiva convocate al termine della presente seduta, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.**

**C. 1492 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, osserva che il disegno di legge, approvato con

modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. Segnala che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, mentre gli emendamenti approvati dal Senato non erano corredati di relazione tecnica. Rammenta, infine, che il testo trasmesso dal Senato non è stato modificato nel corso dell'esame, in sede referente, da parte delle Commissioni riunite VIII e IX.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, provvedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria. Nelle more di detto aggiornamento, si prevede che le suddette regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria Euro 5, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Viene inoltre affidata a un successivo decreto interministeriale la definizione della disciplina da applicare alle auto storiche per consentire alle regioni interessate di esentare dalle limitazioni alla circolazione talune autovetture e veicoli commerciali. Al riguardo, per quanto attiene all'aggiornamento da parte delle regioni interessate dei piani di qualità dell'aria, non formula osservazioni, dal momento che tale compito rientra tra le attività svolte a legislazione vigente. Riguardo alle misure intese a limitare la circolazione di specifici autoveicoli soltanto a far data dal 1° ottobre 2024 e alla disciplina derogatoria introdotta a beneficio delle auto

storiche ritiene invece utile acquisire chiarimenti da parte del Governo circa la loro idoneità a garantire la puntuale esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate, considerato che queste ultime si collocano nell'ambito di una procedura di infrazione suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, nel prendere atto della formulazione della disposizione in esame, rileva l'esigenza di considerarla riferita al solo articolo 1 del provvedimento, giacché i successivi articoli 1-*bis* e 1-*ter*, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, sono corredati, rispettivamente, di apposite disposizioni di copertura finanziaria e di una ulteriore clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1-*bis*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono un Fondo, con una dotazione di 32.870.000 euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni italiani e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, incrementando altresì di 17 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo per il turismo sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 611, della legge n. 197 del 2022, al fine di favorire la transizione ecologica nel turismo. Al riguardo, non formula osservazioni, giacché gli oneri risultano limitati agli stanziamenti previsti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1-*bis* provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, che prevede l'istituzione di un fondo destinato al finanziamento di investimenti per lo sviluppo del turismo di prossimità e all'aria

aperta, pari a 32.870.000 euro per l'anno 2023, mediante le seguenti modalità: quanto a euro 29.870.000, ai sensi della lettera *a*) del comma 2, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a euro 3 milioni, ai sensi della lettera *b*) del comma 2, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero del turismo. In riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *a*), fa presente che il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale è iscritto sul capitolo 7115 dello stato di previsione del Ministero del turismo e che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca per l'anno 2023 una disponibilità residua pari a circa 90,3 milioni di euro. Ciò premesso, considerando che la destinazione delle predette risorse risulta coerente con le finalità cui il Fondo oggetto di riduzione è preordinato a legislazione vigente, non formula osservazioni. In riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *b*), non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale del Ministero del turismo reca nell'esercizio in corso le occorrenti disponibilità.

Inoltre, fa presente che il comma 4 dell'articolo 1-*bis* prevede agli oneri derivanti dal comma 3 del medesimo articolo, che prevede l'incremento della dotazione del Fondo per il turismo sostenibile per un importo pari a 17 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le seguenti modalità: quanto a euro 8.081.369 euro, ai sensi della lettera *a*) del comma 4, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero del turismo; quanto a euro 8.918.631, ai sensi della lettera *b*) del comma 4, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In riferimento alla modalità

di copertura di cui alla lettera *a*), non ha osservazioni da formulare dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero del turismo reca nell'esercizio in corso le occorrenti disponibilità. In riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *b*), fa presente che il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente è iscritto sul capitolo 2025 dello stato di previsione del Ministero del turismo e che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca per l'anno 2023 una disponibilità residua pari a circa 27,8 milioni di euro. Ciò premesso, considerando che la destinazione delle predette risorse risulta coerente con le finalità cui il Fondo oggetto di riduzione è preordinato a legislazione vigente, non formula osservazioni.

Da ultimo, rileva l'esigenza che – pur in assenza di una specifica previsione in tal senso nel testo del provvedimento – il Ministro dell'economia e delle finanze debba comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione dell'articolo in esame.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 1-*ter*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono come opera strategica di preminente interesse nazionale, con caratteri di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità, l'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa. In conseguenza di ciò, le amministrazioni e gli enti competenti provvedono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, a una nuova valutazione delle determinazioni adottate. In proposito, non formula osservazioni, dal momento che gli adempimenti richiesti alle amministrazioni e agli enti competenti rientrano tra quelli istituzionalmente loro assegnati e che le disposizioni in esame prevedono un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1-*ter* reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'attua-

zione del presente articolo, concernente l'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione non ha osservazioni.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 4*). Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, precisa quindi che le disposizioni introdotte dall'articolo 1 in materia di circolazione stradale nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna non si pongono in contrasto con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1492, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge del decreto-legge n. 121 del 2023, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le disposizioni introdotte dall'articolo 1 in materia di circolazione stradale nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna non si pongono in contrasto con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella

causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019;

ritenuto che la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 1, comma 3, debba intendersi riferita all'attuazione del medesimo articolo 1;

considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione dell'articolo 1-*bis*,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo relativamente ai profili finanziari delle seguenti proposte emendative:

Ilaria Fontana 1.1, che è volta a sopprimere l'articolo 1, che tra l'altro prevede, al comma 1, che le regioni ivi menzionate provvedano all'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea richiamate al medesimo comma 1. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se l'attuazione della proposta emendativa in commento sia suscettibile di determinare riflessi negativi a carico della finanza pubblica, con particolare riguardo ai possibili profili di incompatibilità rispetto ad obblighi previsti in esecuzione del diritto dell'Unione europea;

Casu 1.24, che prevede il rifinanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, in misura pari a 200 milioni di euro per il 2023 e a 700 milioni di euro per il 2024, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'IVA relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio. Al riguardo, salva l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria prevista dal comma 2-*quinqüies*, appare necessario, a suo avviso, valutare gli effetti della soppressione della clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 diverse dal comma 2-*quater*;

Ghio 1.23, che prevede il rifinanziamento, in misura pari a 100 milioni di euro per il 2023 e a 200 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2023, destinato al riconoscimento di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'IVA relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

gli identici Simiani 1.27, Bonelli 1.28 e Iaria 1.30, volte a prevedere che le amministrazioni centrali competenti provvedano ad aggiornare il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere tra le forme di alimentazione finanziabili anche gli autobus elettrici che svolgono servizi di trasporto in ambito extraur-

bano, a tale scopo anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023. Rammenta in proposito che, ai fini della realizzazione del citato Piano, l'articolo 1, comma 613, della legge di bilancio per il 2017 ha autorizzato una spesa in conto capitale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2019 e a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in commento, con particolare riferimento al loro impatto sulle previsioni relative ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto;

L'Abbate 1-*ter*.03, che prevede l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto per il monitoraggio ambientale e la valutazione della qualità dell'aria nonché, in tale quadro, l'implementazione della dotazione dei predetti aeromobili in uso presso le regioni e le province autonome, provvedendo ai relativi oneri, complessivamente quantificati in misura pari a 10 milioni di euro per il 2023, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 10 milioni di euro dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e della corrispondente copertura finanziaria.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Non ha invece rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.1, 1.23, 1.24, 1.27, 1.28, 1.30 e 1-ter.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.**

**C. 1294 Governo e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Ylenia LUCASELLI (FDI), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in esame, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, era inizialmente corredato di relazione tecnica ed è stato successivamente oggetto di diverse modifiche nel corso dell'esame in sede referente.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera per una descrizione completa delle implicazioni finanziarie del provvedimento, avverte che in tale sede si soffermerà essenzialmente sulle sole disposizioni che, da questo punto di vista, presentano maggior rilievo.

Con riferimento all'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme estendono l'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del Questore ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica – i cosiddetti « reati spia »

– rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari. Tanto premesso, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che ha evidenziato la natura ordinamentale delle disposizioni che disciplinano attività che rientrano tra gli adempimenti istituzionali del Ministero dell'interno e della giustizia. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 2 del predetto articolo 1, come modificato durante l'esame in sede referente, che prevede che l'organo di polizia procedente per fatti riconducibili a specifici reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, commessi in ambito di violenza domestica, qualora rilevi l'esistenza di elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dia comunicazione al prefetto che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, pur considerata la natura facoltativa delle misure a tal fine attivabili ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo riguardo al fatto che le stesse possano essere adottate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui dall'articolo 18.

Con riferimento all'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme estendono l'applicabilità delle misure di prevenzione ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica – i cosiddetti « reati spia » – rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari e che nell'ambito di tale misura si prefigura la possibilità di un maggiore impiego del braccialetto elettronico che attualmente è utilizzabile solo nel caso in cui vi sia una effettiva disponibilità di dispositivi, mentre tale limite non è più contemplato in forza delle modifiche previste dal testo in esame. Tanto premesso, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che ha evidenziato la natura ordinamentale delle disposizioni, con l'esclusione di quelle concernenti l'impiego del citato braccialetto in merito alle quali la relazione tecnica rinvia alle considera-

zioni che saranno svolte con riferimento alle norme recate dall'articolo 11. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare. Non ha, altresì, osservazioni da formulare con riguardo alle modifiche apportate alla disposizione nel corso dell'esame in sede referente, stante il contenuto ordinamentale delle medesime.

In merito all'articolo 8, con riferimento ai profili di quantificazione evidenza che la norma impone al procuratore generale presso la Corte di appello l'obbligo di acquisire, trimestralmente, dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini concernenti i procedimenti relativi all'adozione di misure urgenti a tutela della persona offesa e di inviare, almeno ogni sei mesi, al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerato che, come confermato anche dalla relazione tecnica, la suddetta procedura di monitoraggio dei procedimenti e delle misure adottate in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica sarà svolta in condizioni di invarianza finanziaria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 18.

Con riferimento all'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione evidenza che la norma estende l'applicazione della disciplina penalistica concernente la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione di analogo contenuto emessi dal giudice in sede civile. Al riguardo, prende atto di quanto precisato dalla relazione tecnica riguardo alla natura ordinamentale della disposizione e al fatto che gli adempimenti derivanti dalla stessa potranno essere garantiti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno e della giustizia. Inoltre, non ha osservazioni da formulare anche in relazione all'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente, che ha innalzato da tre anni

a tre anni e sei mesi il massimo edittale previsto dal codice penale con riguardo alle summenzionate fattispecie, stante il carattere ordinamentale dell'emendamento stesso.

Con riferimento all'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione evidenza che la norma modifica la disciplina relativa all'applicazione della misura degli arresti domiciliari assistita da procedure di controllo mediante l'utilizzo di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, i cosiddetti braccialetti elettronici. In particolare rileva che, fermo restando il consenso dell'interessato, uno dei limiti previsti a normativa vigente per il ricorso a tale misura, ovvero la verifica dell'effettiva disponibilità di tali apparati da parte della polizia giudiziaria, viene sostituito dal preventivo accertamento della fattibilità tecnica dei suddetti strumenti da parte della medesima polizia giudiziaria, di cui al comma 1, lettera *a*). Nell'ambito dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, assistiti dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, oltre a contemplare nuove fattispecie di reato, il tentato omicidio e la deformazione mediante lesioni permanenti al viso, in danno dei prossimi congiunti o del convivente, per le quali è possibile ricorrere a tali misure, viene altresì previsto che queste siano sempre accompagnate, laddove nell'assetto vigente è facoltativo, dall'imposizione del braccialetto elettronico. Inoltre, nel caso in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo il giudice prevede l'applicazione di una misura più grave, di cui al comma 1, lettera *c*) e lettera *d*), n. 1. Fa presente, infine, che, nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva, il giudice può disporre l'applicazione del braccialetto elettronico, di cui al comma 1, lettera *d*), n. 2. Al riguardo, evidenza che le norme in esame appaiono suscettibili di determinare, come confermato dalla stessa relazione tecnica, un maggior ricorso all'impiego dei braccialetti elettronici rispetto a quanto previsto nell'ambito della vigente disciplina. Segnala che la medesima relazione

tecnica riferisce che, pur a fronte di un ampliamento normativo delle fattispecie di richiesta di applicazione dei predetti dispositivi e della platea dei potenziali destinatari, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le eventuali nuove esigenze di spesa potranno essere fronteggiate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e delle ipotesi prudenziali assunte dalla relazione tecnica che consentono di verificare la clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 18.

Con riferimento all'articolo 13, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma prevede che nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti e di atti persecutori l'estinzione o la revoca delle misure coercitive emesse, nonché la loro sostituzione con altre misure meno gravi, siano comunicate, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per l'adozione di eventuali misure di prevenzione. Rileva come venga, altresì, precisata la portata applicativa di vigenti disposizioni che disciplinano ulteriori obblighi di informazione anche alla persona offesa. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, considerato che, come riferito dalla relazione tecnica, gli adempimenti connessi all'attuazione della norma sono di carattere istituzionale e sono già espletati dal personale a ciò deputato, senza che vi siano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo alla modifica approvata in sede referente – come peraltro già osservato in riferimento alla norma di contenuto simile recata dal comma 2 dell'articolo 1, anch'esso introdotto in sede referente –, che prevede che nei procedimenti per gli specifici delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, l'estinzione, la revoca o la modifica in senso meno restrittivo delle misure coercitive e interdittive adottate vengano comunicati al prefetto, che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, pur considerata la natura facoltativa delle misure a tal fine attivabili appare

opportuno, a suo avviso, acquisire una conferma da parte del Governo riguardo al fatto che tali misure possano essere adottate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18.

Con riferimento all'articolo 14, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma interviene sulla disciplina della sospensione condizionale della pena nel caso di reati di violenza domestica, prevedendo che questa sia concessa non solo, come previsto a normativa vigente, subordinatamente alla partecipazione da parte del condannato a specifici percorsi di recupero, ma anche alla verifica che tali percorsi siano stati superati con esito favorevole da parte dello stesso. Per i profili applicativi della disposizione il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, prendendosi atto di quanto risulta dalla relazione tecnica secondo cui agli adempimenti derivanti dalle disposizioni introdotte si potrà far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero della giustizia, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18. Infine, ritiene necessario che il Governo assicuri che possa essere rispettato il vincolo di invarianza finanziaria anche con riferimento alle modifiche apportate in sede referente che prevedono specifici interventi dell'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza qualora, nel caso di revoca delle misure cautelari precedentemente disposte, vengano richieste e applicate ulteriori misure di prevenzione personali.

Con riferimento all'articolo 15, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma introduce la possibilità di corrispondere in favore delle vittime di taluni reati, ovvero agli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisoria quale anticipo sull'importo integrale dell'indennizzo che alle stesse spetterebbe in via definitiva in base alla vigente disciplina recata dagli articoli da 11 a 16 della legge n. 122 del 2016. Rileva che la somma

è corrisposta, su richiesta, alle vittime o agli aventi diritto che si trovino in stato di bisogno a causa di tali reati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nel « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici » di cui all'articolo 14 della summenzionata legge, le cui risorse sono già destinate a normativa vigente a soddisfare le richieste di indennizzo a carico dello Stato da parte delle vittime, tra l'altro, dei medesimi reati, di cui al comma 2. Fa presente che il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti sulla base dell'istruttoria condotta dal prefetto, avvalendosi anche degli organi di polizia, provvede all'eventuale assegnazione della provvisoria in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, alla luce dei dati e delle ipotesi prudenziali evidenziate dalla relazione tecnica che consentono di confermare che la stessa potrà trovare applicazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul suddetto Fondo.

Con riferimento, infine, all'articolo 18, che reca una clausola di invarianza finanziaria, riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti da essa derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare rinviando, per gli elementi pertinenti, alle osservazioni formulate in relazione ai diversi articoli del provvedimento stesso. Non ha altresì osservazioni per quanto riguarda la formulazione letterale della medesima disposizione.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa presente che le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b),

capoverso comma 2-*quater*, che consentono al prefetto di adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attivazione di tali misure ha carattere eventuale e alla loro attuazione si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali delle forze di polizia.

Assicura, infine, che l'autorità giudiziaria e quella di pubblica sicurezza potranno svolgere le attività ad esse attribuite dall'articolo 14, comma 1, riferite alla richiesta e all'applicazione di ulteriori misure di prevenzione personali a seguito della revoca di misure cautelari precedentemente disposte, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti riconducibili alle rispettive funzioni istituzionali.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1294 e abb.-A, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-*quater*, che consentono al prefetto di adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attivazione di tali misure ha carattere eventuale e alla loro attuazione si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali delle forze di polizia;

l'autorità giudiziaria e quella di pubblica sicurezza potranno svolgere le attività

ad esse attribuite dall'articolo 14, comma 1, riferite alla richiesta e all'applicazione di ulteriori misure di prevenzione personali a seguito della revoca di misure cautelari precedentemente disposte, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti riconducibili alle rispettive funzioni istituzionali,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala le seguenti proposte emendative, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:

Ferrari 6.2, che, nel prevedere che lo Stato assicuri un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione a carattere obbligatorio, continuo e permanente degli operatori pubblici che possono entrare in contatto con le vittime, dispone che la Presidenza del Consiglio promuova un piano organico di interventi multisettoriali anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, sopprimendo la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento contenuta nell'articolo 18;

Boldrini 6.1, che, nel prevedere che la Scuola superiore della magistratura possa svolgere seminari in materia di violenza domestica o di genere per consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, sopprime la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento contenuta nell'articolo 18;

Zan 16.033, volta a prevedere che il patrocinio a spese dello Stato si applichi, in deroga al limite reddituale di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2022, ai procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, conseguentemente sopprimendo l'articolo 18, che reca la clausola di invarianza finanziaria di carattere generale riferita all'attuazione dell'intero provvedimento;

Zanella 16.040, che prevede l'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità in misura pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia – sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – non reca per l'anno in corso le occorrenti disponibilità;

gli identici Dori 18.100 e Di Biase 18.1, volte a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 18, riferita all'attuazione dell'intero provvedimento.

Ritiene, inoltre, necessario acquisire l'avviso del Governo relativamente ai profili finanziari delle seguenti proposte emendative:

Ascari 6.102, che, nel modificare l'articolo 6 del provvedimento, prevede che lo Stato garantisca un'azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione continua e permanente agli operatori e ai professionisti che possono trovarsi a contatto con le vittime della violenza e che tale attività formativa sia inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica. Al riguardo, ritiene ne-

nessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla presente proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18 e, dunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Lacarra 7.100, che consente ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la priorità assoluta nella trattazione della decisione sulla richiesta di misura cautelare nei casi dei delitti di cui all'articolo 362-*bis* del codice di procedura penale e prevede che il presidente della corte d'appello ogni tre mesi acquisisca dai tribunali i dati e invii al presidente della Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla presente proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18 e, dunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Bonetti 11.4, volta a sopprimere, all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, concernente la disposizione della misura degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere, l'obbligo per il giudice che prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di accertarne la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla presente proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18 e, dunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Gianassi 14.101, che, nel modificare a vario titolo l'articolo 14, recante disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena, prevede, in particolare, che l'ufficio di esecuzione esterna provveda, esclusivamente tramite personale appositamente formato in materia di contrasto alla violenza di genere e domestica, ad avviare

il condannato per i reati oggetto della presente proposta di legge al corso di recupero, di durata minima di un anno, predisponendone il programma individuale, differenziato a seconda del delitto commesso e della condotta tenuta dal condannato medesimo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare comunque attuazione alla proposta emendativa ad invarianza di oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18;

Forattini 15.101, che appare volta ad estendere le condizioni per l'accesso all'indennizzo previsto a legislazione vigente in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con specifico riguardo al Fondo di cui all'articolo 14 della legge n. 122 del 2016;

Ravetto 16.0106, che prevede l'inserimento dell'educazione alle pari opportunità femminili nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, stabilendo altresì che con apposite linee guida emanate dal Ministero dell'istruzione e del merito siano fornite indicazioni per l'inserimento nei programmi scolastici del primo e secondo ciclo di istruzione dei temi del contrasto della violenza sulle donne. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria recata dalla medesima proposta emendativa;

Dori 16.0101, volta ad includere nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica la formazione in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, nonché di promuovere l'educazione all'affettività e alla sessualità. Al ri-

guardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18;

Ascari 16.012, volta a prevedere l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito di un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e secondo ciclo di istruzione, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel segnalare preliminarmente che – come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – il Fondo oggetto di riduzione presenta al momento una disponibilità residua per l'anno 2023 pari a circa 15 milioni di euro, appare necessario, a suo avviso, acquisire un chiarimento del Governo in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura anche per gli anni successivi a quello in corso;

Ghirra 16.013, che prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda all'istituzione di una commissione di studio avente il compito di coadiuvare le università, pubbliche e private, nell'inserimento dei temi dell'educazione all'affettività, all'emotività, alla sessualità e al contrasto della violenza di genere all'interno delle classi di laurea, senza tuttavia specificare le modalità di composizione della citata commissione né escludere espressamente la corresponsione ai suoi partecipanti di compensi, indennità, rimborsi di spesa, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legisla-

zione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18;

Zanella 16.017, volta a prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro le donne e alla violenza domestica. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa a valere sulle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18;

gli identici Ascari 16.030 e Dori 16.031, le quali prevedono che il patrocinio a spese dello Stato si applichi, in deroga al limite reddituale di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2022, ai procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame, suscettibili in linea di principio di ampliare l'ambito di applicazione del gratuito patrocinio;

Ascari 16.02, che estende le ipotesi delittuose in relazione alle quali, nell'ambito dei relativi procedimenti, è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Ascari 16.018 e Ghirra 16.019, volte a prevedere che, in caso di inadempienza delle regioni nell'erogazione dei fondi de-

stinati ai centri antiviolenza, il Consiglio dei ministri provveda alla nomina di uno o più commissari *ad acta*. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame, con particolare riferimento agli eventuali compensi da corrispondere ai Commissari *ad acta*, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18;

Dori 16.042, volta ad estendere da tre a sei mesi il congedo retribuito in favore delle donne vittime di violenza di genere alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e della corrispondente copertura finanziaria.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Seracchiani 6.0101 che appare *prima facie* suscettibile di determinare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché sull'articolo aggiuntivo Zanella 16.022. Non ha, invece, rilievi da

formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), pur comprendendo i potenziali effetti negativi sul piano finanziario derivanti dall'eventuale attuazione degli identici emendamenti Ascari 16.030 e Dori 16.031, in materia di gratuito patrocinio con spese a carico dello Stato, osserva tuttavia come dal punto di vista contenutistico dette proposte emendative si pongano nella logica di assicurare la dovuta tutela nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili. Dichiarò, invece, di non comprendere le ragioni della contrarietà espressa sugli articoli aggiuntivi Ascari 16.018 e Ghirra 16.019, giacché rammenta casi precedenti in cui è stata prevista la nomina di Commissari *ad acta* in condizioni di neutralità finanziaria.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel confermare il parere contrario su tutte le proposte emendative da ultimo richiamate dal deputato Dell'Olio, ad integrazione dei chiarimenti in precedenza resi, precisa che la contrarietà espressa sugli articoli aggiuntivi Ascari 16.018 e Ghirra 16.019 è motivata dal fatto che nel testo delle disposizioni in commento non viene esplicitamente esclusa la corresponsione di compensi ai Commissari *ad acta*.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) lamenta che, a fronte di un rilievo così puntuale, non sia consentita una conseguente riformulazione degli articoli aggiuntivi Ascari 16.018 e Ghirra 16.019

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 6.1, 6.2, 6.102, 6.0101, 7.100, 11.4, 14.101, 15.101, 16.02, 16.012, 16.013, 16.017, 16.018, 16.019, 16.022, 16.030, 16.031, 16.033, 16.040, 16.042, 16.0101, 16.0106, 18.1 e 18.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di espri-

mere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.**

**C. 1406 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. A tale riguardo, segnala preliminarmente che, ai fini di una valutazione delle implicazioni finanziarie delle proposte emendative, occorre considerare in via generale che la relazione tecnica riferita al disegno di legge e il relativo aggiornamento evidenziano che, con riferimento all'attuazione delle deleghe conferite dal presente provvedimento, ad oggi non sono compiutamente stimabili gli oneri connessi all'attuazione della vasta riforma prevista. Rileva, pertanto, che l'articolo 9, comma 2, del provvedimento richiama il meccanismo di copertura previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale qualora uno o più decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i decreti legislativi stessi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Segnala che, in mancanza di una relazione tecnica che dimostri fin d'ora gli effetti finanziari derivanti da ciascun principio e

critero direttivo, da ciascuna delega ovvero dal complesso delle deleghe che saranno esercitate, la valutazione delle proposte emendative volte a modificare i predetti principi e criteri direttivi o a introdurne ulteriori, ovvero a inserire nel provvedimento in esame ulteriori deleghe nell'ambito del medesimo quadro di riforma, non potrà che essere conforme a quella svolta con riferimento al testo del provvedimento. Alla luce di tali criteri generali di valutazione, propone di esprimere nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel concordare con le considerazioni svolte in linea di principio dalla relatrice, ritiene tuttavia che la valutazione delle implicazioni finanziarie di talune specifiche proposte non sia rinviabile alla fase attuativa della delega, tenuto conto che dalle stesse sembrano emergere oneri a carico della finanza pubblica già quantificabili *ex ante*, previa redazione di un'apposita relazione tecnica.

Per tali ragioni, esprime parere contrario sugli emendamenti Peluffo 2.12, Cappelletti 2.14 e 3.6, Peluffo 4.2, Cappelletti 5.1, Todde 6.5 e 6.6 e Appendino 6.9.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1406, approvato dal Senato della Repubblica, recante delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, contenute nel fascicolo n. 1,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

sulle proposte emendative 2.12, 2.14, 3.6, 4.2, 5.1, 6.5, 6.6 e 6.9, in quanto su-

scettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.**

**C. 1437 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio e che il testo è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 4, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le norme prevedono la rideeterminazione dei *bonus* sociali elettrico e gas così da permettere una riduzione del 30 per cento della spesa elettrica e del 15 per cento della spesa per il gas con il *bonus* base, ponendo fine all'operatività del meccanismo straordinario di protezione di tutti i clienti domestici disagiati avviato nel quarto trimestre 2021 tramite l'applicazione di compensazioni complementari integrative, CCI. Segnala che le norme prevedono, inoltre, l'annullamento degli oneri generali di sistema del settore gas anche per il IV trimestre 2023, ponendo gli oneri conseguenti, valutati in 300 milioni di euro, a carico delle risorse disponibili presso la

Cassa per i servizi energetici e ambientali, CSEA. Premesso che a dette disposizioni è già stata data attuazione con provvedimento dell'ARERA, ritiene utile acquisire maggiori elementi informativi circa l'andamento prospettico delle disponibilità presso CSEA, ente incluso nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, alla luce delle difficoltà esposte dall'ARERA con delibera 28 settembre 2023 429/R/com, attuativa delle disposizioni ora in esame, in relazione alle partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza.

Per quanto concerne l'articolo 1, commi da 5 a 7, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma, in primo luogo, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento – in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente – alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e, in secondo luogo, prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. In proposito, non ha osservazioni da formulare, preso atto della quantificazione proposta dalla relazione tecnica, che appare sia verificabile sulla base dei dati, delle ipotesi nonché degli elementi informativi posti alla base della relazione stessa, sia coerente con le quantificazioni effettuate in relazione alle precedenti analoghe proroghe.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 7 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dai precedenti commi 5 e 6, che dispongono la riduzione al 5 per cento, nel quarto trimestre 2023, dell'aliquota IVA sul gas metano, sul teleriscaldamento e sulla somministrazione di energia termica prodotta con gas metano, complessivamente valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di minori entrate tributarie, mediante uti-

lizzo delle risorse rivenienti dalla novella legislativa apportata dal successivo comma 8, che sostituisce integralmente l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023. Al riguardo, precisa che tale novella è in particolare volta a ridurre – rispetto alla sua previgente formulazione – l'ambito applicativo della citata norma, limitando ai soli clienti domestici titolari di *bonus* sociale il riconoscimento del contributo straordinario previsto per il quarto trimestre del 2023 in caso di prezzi elevati del gas. In conseguenza di ciò, il comma 8 del presente articolo rimodula l'autorizzazione di spesa originariamente prevista e ne fissa l'importo massimo in 300 milioni di euro per l'anno 2023, in luogo dello stanziamento iniziale di 1.000 milioni di euro per la medesima annualità, peraltro già ridotto, per un ammontare di 126,70 milioni di euro per lo stesso anno 2023, dall'articolo 22, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge n. 61 del 2023. Il successivo comma 9 prevede quindi alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 8, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, quanto a 203,22 milioni di euro, a valere sulle risorse derivanti dalla riduzione dell'importo dell'autorizzazione di spesa disposta dal medesimo comma e, quanto a 96,78 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per il medesimo anno.

In tale quadro, con riferimento alla prima modalità di copertura, rileva che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, la novella legislativa prevista dal comma 8 comporta un risparmio di spesa per complessivi 873,3 milioni di euro per l'anno 2023, che vengono utilizzati, quanto a 670,08 milioni di euro per l'anno 2023, dal comma 7 e, quanto a 203,22 milioni di euro per il medesimo anno 2023, dal successivo comma 9. Al riguardo, nel prendere atto della sussistenza delle risorse complessivamente utilizzate con finalità di copertura dai medesimi commi 7 e 9, sotto il profilo formale, ritiene che andrebbe comunque valutata l'opportunità di precisare, tanto al comma 7 quanto al comma 9, che l'utilizzo ivi previsto è riferito a « quota parte » delle risorse derivanti dalle modifiche apportate

all'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, posto che entrambe le citate disposizioni attingono alle medesime risorse.

Peraltro, ai fini di una maggiore chiarificazione del meccanismo di copertura sopra delineato nonché di un miglior coordinamento rispetto al quadro normativo su cui la novella legislativa è destinata a incidere, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere al comma 8 l'abrogazione espressa dell'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, in luogo della sua sostituzione, collocando in un ulteriore comma il contenuto sostanziale della citata novella legislativa.

Per quanto attiene alla seconda modalità di copertura, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l'anno 2023, rinvia a quanto osservato in merito ai profili di quantificazione finanziaria dell'analoga disposizione contenuta al comma 3 dell'articolo 1.

Infine, rileva l'esigenza di introdurre nel testo una disposizione conclusiva volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche alla luce delle ulteriori disposizioni del provvedimento che recano, già per l'anno in corso, oneri corredata da apposite coperture finanziarie. In proposito, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.

Relativamente all'articolo 1, commi 8 e 9, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono ai clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo *bonus* sociale. A tal fine, le norme autorizzano la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2023. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, rinviando comunque alle considerazioni svolte in relazione all'articolo 1, commi da 1 a 4, riguardo all'utilizzo delle risorse disponibili iscritte nel bilancio della CSEA per finalità di copertura finanziaria. In merito

ai profili di copertura finanziaria, rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 1, commi da 5 a 7.

Per quanto concerne l'articolo 2, commi da 1 a 3, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, da un lato, riconoscono un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, dall'altro, ampliano le finalità del Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di cui all'articolo 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022, al fine di ricomprendervi anche l'acquisto di carburanti o di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale. A tal fine, per l'anno 2023 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è incrementata di 100 milioni di euro, passando da 500 a 600 milioni di euro. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che la ripartizione del contributo sarà effettuata con decreto ministeriale nei limiti delle risorse incrementalmente per il 2023, pari a 100 milioni di euro.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa preliminarmente presente che il comma 3 dell'articolo 2 fa fronte agli oneri derivanti dall'incremento, in misura pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, della dotazione del Fondo destinato al finanziamento della *social card* di cui all'articolo 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009, che restano acquisite all'erario. Al riguardo, segnala che tale ultima disposizione ha previsto che le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, da far affluire al Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, possano essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere finalizzate a interventi indennizzatori in favore delle vittime di frodi finanziarie, a misure

in favore dei beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico, nonché al finanziamento della ricerca scientifica. In proposito, rammenta che il predetto Fondo è alimentato – previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato – dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario. Ciò premesso, rileva che le somme da versare alla suddetta contabilità speciale, ai sensi della normativa d'anziché richiamata, figurano sul capitolo 2176 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che – come risulta dall'ultimo Rendiconto generale dello Stato approvato – presenta un importo di 186.025.656 euro per l'esercizio finanziario 2022. In tale quadro, sottolinea che l'intervento oggetto di copertura si pone sostanzialmente in linea con le finalità cui le risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato dalla contabilità speciale sono normativamente preordinate, segnalando tuttavia l'opportunità di acquisire dal Governo elementi di informazione in ordine all'entità delle risorse attualmente presenti sulla medesima contabilità speciale per l'anno in corso.

Relativamente all'articolo 2, comma 4, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame rifinanziano per 12 milioni di euro nel 2023 il fondo, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare fino al 31 dicembre 2023 per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

In relazione all'articolo 2, comma 5, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro, per l'anno 2023, destinato

alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

Per quanto concerne l'articolo 2, comma 6, in merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 6 dell'articolo 2 fa fronte agli oneri, pari a complessivi euro 19.429.667 per l'anno 2023, derivanti dai precedenti commi 4 e 5, che prevedono rispettivamente il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2023, destinato al *bonus* trasporti, e del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 68 del 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare giacché il predetto Fondo, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta per l'anno 2023 le necessarie disponibilità.

In riferimento all'articolo 3, commi da 1 a 14, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le norme definiscono il nuovo regime di agevolazioni tariffarie a favore delle imprese elettrivore, in coerenza con la nuova disciplina sugli aiuti di Stato adottata dalla Commissione europea. In tale contesto, esse affidano all'ENEA il compito di svolgere le attività di controllo sull'adempiimento degli obblighi previsti in capo alle imprese beneficiarie e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quello di individuare un esperto indipendente per la valutazione *ex post* della misura. Posto che tali agevolazioni sono riconosciute in termini di parziale esenzione dal pagamento degli oneri generali di sistema e che esse, unitamente ai costi derivanti dallo svolgimento delle attività di controllo e dal ricorso ad un esperto indipendente per la valutazione *ex post*, trovano compensazione attraverso l'applicazione degli oneri generali di sistema a carico delle

altre utenze, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 3, comma 15, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma dispone l'incremento dell'organico della CSEA di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della Cassa medesima. Osserva in proposito che la relazione tecnica stima la spesa derivante da tale incremento in circa 374.000 euro l'anno. Al riguardo, preso atto dei dati e degli elementi valutazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di confermare e verificare la stima di tale onere, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che, come riferito anche dalla relazione tecnica, allo stesso si provvederà nell'ambito delle risorse di bilancio della medesima cassa, a valere, in particolare, sui proventi derivanti dei prelievi commissionali applicati sui conti di gestiti dalla cassa, secondo l'aliquota percentuale definita ogni anno dall'ARERA.

In riferimento all'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma al comma 1 estende la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso per i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, abbiano commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-*bis* e 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023. Inoltre, tale facoltà è riconosciuta a condizione che le predette violazioni non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro il 15 dicembre 2023. Il successivo comma 2, cui non sono ascritti effetti sui saldi, prevede, invece, che le violazioni così regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria. Non ha osservazioni da formulare circa il comma 1, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale la norma è suscettibile di produrre effetti positivi di gettito ma, in via prudenziale, alla stessa non

si ascrivono effetti finanziari. Non ha osservazioni da formulare neppure circa il comma 2, in quanto esso deroga all'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria di carattere non pecuniario, dalla quale dunque non derivano maggiori entrate.

Per quanto concerne l'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Osserva che tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP e che gli atti relativi a dette cessioni sono sottoposti a imposta di registro e ipocatastali in misura fissa. Rileva, inoltre, che le norme consentono al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, ai sensi di quanto disposto dal comma 1. Sono altresì previste disposizioni di analogo tenore – tranne che per alcuni effetti fiscali – anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro il 30 marzo 2025, compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie, ai sensi del comma 2 e viene, infine, modificata la disciplina contenuta nei commi da 3-*octies* a 3-*decies* dell'articolo 45 del decreto-legge n. 73 del 2022, n. 73, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3. Osserva che alle disposizioni in esame non sono ascritti effetti finanziari e che la relazione tecnica fornisce elementi informativi volti a dimostrare che le disposizioni stesse non comportano variazioni di gettito rispetto a quanto scontato a legislazione previgente. Tutto ciò considerato, ri-

tiene comunque necessario acquisire ulteriori informazioni da parte del Governo.

In particolare, dovrebbero essere innanzitutto chiariti gli eventuali effetti di minor gettito che potrebbero derivare dalla nuova disciplina, nel caso di successiva vendita da parte dei cessionari degli attivi finanziari di cui trattasi nell'ipotesi in cui il valore di cessione degli stessi sia inferiore al valore iniziale iscritto in bilancio, con conseguente contabilizzazione di minusvalenze, posto che, a legislazione previgente, tali minusvalenze realisticamente non si sarebbero verificate o, quanto meno, non si sarebbero verificate nella stessa misura. Infatti, secondo la disciplina previgente, l'iscrizione in bilancio di tali attivi sarebbe avvenuta al prezzo di acquisto, verosimilmente inferiore al valore iniziale, considerato l'andamento del mercato. Inoltre, dovrebbero essere fornite informazioni riguardo al numero di imprese a cui risulterebbe concretamente applicabile la disciplina ora introdotta posto che, secondo il sito IVASS, le imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa sono attualmente 83. Per quanto riguarda, infine, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale, non ha osservazioni da formulare sulla base delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica secondo cui l'applicazione dell'imposta in misura fissa non determina effetti rispetto al gettito vigente, giacché l'imposta proporzionale a legislazione vigente potrebbe risultare di fatto non dovuta nel caso di trasferimenti di compendi aziendali relativi a imprese in liquidazione coatta amministrativa dovendosi in tali casi tenere conto anche dell'imputazione ai diversi beni delle passività dell'azienda.

Per quanto concerne l'articolo articolo 6, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano l'interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 270 del 1999, prevedendo che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo

2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere *a)* e *b-bis)*, del medesimo decreto legislativo nel quadro della procedura di amministrazione straordinaria per le imprese dichiarate insolventi, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che all'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 270 del 1999 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 7, comma 1, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma, modificando l'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 2011, consente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di avvalersi di personale in posizione di comando per un più vasto ambito di attività. In proposito, la relazione tecnica definisce la disposizione ordinamentale e non ascrive ad essa effetti finanziari. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, dal momento in cui la norma in esame consente un utilizzo più flessibile di personale già in servizio ed amplia la portata applicativa di una precedente disposizione a cui non erano stati ascritti effetti finanziari e a cui resta comunque applicabile la generale clausola di neutralità riferita al decreto legislativo così novellato.

In relazione all'articolo 7, comma 2, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni prevedono che a Simest S.p.A. e a SACE S.p.A. non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche. La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi, in quanto le società non sono state incluse precedentemente nell'elenco ISTAT per cui le misure di contenimento della spesa non sono state ancora scontate nei tendenziali di finanza pubblica. Tanto premesso, non ha osserva-

zioni da formulare, atteso quanto chiarito dalla relazione tecnica e considerato che effettivamente le due società in questione sono state incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche solo a partire dalla versione aggiornata dall'ISTAT in data 26 settembre 2023.

In relazione articolo 7, commi da 3 a 5, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il PNRR, e del Piano nazionale complementare al PNRR, il PNC, per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante la piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in ragione del mancato perfezionamento da parte delle amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali, purché in possesso dei relativi requisiti, possano essere ammessi al suddetto Fondo.

Inoltre, sempre a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento, qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. Al riguardo, la relazione tecnica afferma che le esigenze finanziarie derivanti dalle disposizioni in esame potranno essere soddisfatte con le risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, che presenta le necessarie disponibilità. In

proposito, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che le disposizioni operano nel limite di risorse già destinate a spesa e che la relazione tecnica afferma che le risorse disponibili risultano capienti.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.**

**C. 752.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2023.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il progetto di legge in titolo, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Segnala che un precedente testo del medesimo provvedimento, trasmesso per l'acquisizione dei pareri, era già stato esaminato dalla Commissione Bilancio, che aveva richiesto al riguardo la predisposizione di una apposita relazione tecnica. Rammenta, altresì, che nella seduta del 5 ottobre 2023 la rappresentante del Governo, dopo aver acquisito gli elementi necessari ai fini della predisposizione della citata relazione tecnica da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, aveva dichiarato di ritenere opportuno che la Commissione di merito rivedesse il testo

del provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 11, 11-*bis*, 12, 13, 14 e 16, valutando l'opportunità di apportare le conseguenti modifiche.

In tale quadro, rammenta che il presidente della V Commissione, preso atto di quanto segnalato dalla rappresentante del Governo, aveva dunque rappresentato l'opportunità di inviare una lettera al presidente della XIII Commissione per informarlo dei rilievi formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del prosieguo dell'esame, in sede referente, del provvedimento, su cui la Commissione Bilancio ha concordato.

Fa quindi presente che, a seguito dei rilievi formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze e comunicati dalla presidenza della V Commissione, la XIII Commissione ha apportato ulteriori modificazioni al testo del provvedimento, che è stato pertanto trasmesso per l'espressione dei prescritti pareri.

Venendo dunque all'esame del provvedimento in titolo, relativamente agli articoli 1 e 2, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, trattandosi di norme ordinamentali che indicano le finalità del provvedimento, ossia quella della promozione e del sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo nonché quella del rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, e recano le definizioni di « impresa giovanile agricola » o « giovane imprenditore agricolo ».

Riguardo all'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione osserva che la norma istituisce un Fondo per favorire l'imprenditoria giovanile in agricoltura con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dal 2024. Al riguardo, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, giacché la spesa è limitata alla dotazione del Fondo di nuova istituzione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dal precedente comma 1, che prevede l'istitu-

zione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un fondo, con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze che reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, con riferimento alla formulazione della disposizione segnala l'esigenza di fare riferimento alla riduzione delle « proiezioni » dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, considerando che la riduzione del predetto Fondo speciale avrà luogo a decorrere dal 2024, ovvero nel secondo anno del triennio di programmazione 2023-2025.

Per quanto concerne l'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma prevede un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura, valevole per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi. Alla disposizione sono ascritti oneri valutati in 3,31 milioni di euro per il 2025, 5,18 milioni di euro per il 2026, 7,04 milioni di euro per il 2027, 8,91 milioni di euro per il 2028, 10,78 milioni di euro per il 2029 e 9,34 milioni di euro per l'anno 2030 alla cui copertura si provvede quanto a 1,26 milioni di euro per il 2025, 1,99 milioni di euro per il 2026, 2,71 milioni di euro per il 2027, 3,43 milioni di euro per il 2028, 4,15 milioni di euro per il 2029 e 3,61 milioni di euro per l'anno 2030 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla norma stessa e per la restante, pari a 2,05 milioni di euro per il 2025, a 3,18 milioni di euro per il 2026, a 4,31 milioni di euro per il 2027, a 5,45 milioni di euro per il 2028, a 6,59 milioni di euro per il 2029 e a 5,69 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. In proposito, osserva che appare necessario che il Governo for-

nisca elementi di informazione in merito alla quantificazione degli oneri e delle maggiori entrate utilizzate a copertura verosimilmente riferibili, i primi, al venir meno del gettito assicurato dalle imposte vigenti e, le seconde, all'introduzione dell'imposta sostitutiva. Per entrambi rileva che le quantificazioni indicate dalla norma sono limitate al primo quinquennio di vigenza della disposizione laddove il regime agevolativo previsto da quest'ultima non risulta limitato nel tempo, ma è introdotto in via permanente per le imprese di nuova costituzione ed è applicabile, a ogni singola impresa di nuova costituzione, per cinque periodi d'imposta. Infine, in merito ai compiti attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in relazione agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità per il suddetto Ministero di svolgere le predette attività con le risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto riguarda il profilo temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria, nonché la congruità degli importi delle maggiori entrate indicati con riferimento alla prima modalità di copertura, rinvia alle osservazioni formulate in merito ai profili di quantificazione. In merito alla seconda modalità di copertura, fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento di competenza per l'anno 2025 pari a 305.989.954 euro. Al riguardo, osserva che andrebbe acquisita una conferma dal Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura e alla possibilità di utilizzarle senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle stesse.

In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 5, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la norma

prevede una riduzione degli onorari notarili per contratti di compravendita stipulati dai giovani imprenditori agricoli e dalle imprese giovanili agricole e che l'onere è posto a carico di soggetti privati.

Per quanto concerne l'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma prevede la concessione ai giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 di un credito d'imposta nel limite massimo di spesa complessivo di 2 milioni annui a decorrere dal 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola. In proposito, non ha osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto. In merito ai compiti attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in relazione agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, rileva che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità per il suddetto Ministero di svolgere le predette attività con le risorse già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento di un credito d'imposta per le spese relative a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, segnala che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento di competenza per l'anno 2024 pari a 225.837.141 euro. Ciò posto, rileva che andrebbe acquisita una conferma dal Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura e alla possibilità di utilizzarle senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle stesse.

Relativamente all'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma prevede la riduzione del 40 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale a favore dei giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale che acquistino o permutino terreni e loro pertinenze. Fa presente che alla disposizione sono ascritti oneri valutati in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. In proposito, reputa necessario che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere al fine di verificare la stima effettuata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 7 provvede alla copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 1, che prevede agevolazioni fiscali per i giovani imprenditori agricoli che acquisito o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, con riferimento alla formulazione della disposizione segnala l'esigenza di fare riferimento alla riduzione delle « proiezioni » dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, considerando che la riduzione del predetto Fondo speciale avrà luogo a decorrere dal 2024, ovvero nel secondo anno del triennio di programmazione 2023-2025.

In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 8, rileva che le disposizioni in esame si limitano a introdurre talune modificazioni nella disciplina dei criteri di preferenza che debbono essere considerati nel caso in cui più soggetti utilizzatori di terreni confinanti a terreni agricoli oggetto di trasferimento intendano esercitare il diritto di prelazione previsto da alcune norme vigenti. Tanto premesso, non formula osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Per quanto riguarda l'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme danno facoltà alle regioni e alle province autonome di prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi. Tanto premesso non formula osservazioni, atteso che la facoltà in oggetto potrà essere esercitata solo nel rispetto delle vigenti norme concernenti i vincoli di finanza pubblica che gravano sulle regioni che non sono oggetto di deroga da parte delle disposizioni in esame.

Con riferimento all'articolo 10, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provveda alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonché da rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. Rileva che la norma è assistita sia da una specifica clausola di invarianza finanziaria sia dalla consueta clausola di esclusione degli emolumenti. In proposito, non formula osservazioni per quanto concerne la corresponsione di emolumenti ai componenti dell'Osservatorio, mentre, per quanto riguarda le spese di funzionamento dell'Osservatorio, andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l'assunzione che la costituzione e la gestione della struttura siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 2, giacché alcune delle competenze attribuite all'Osservatorio stesso appaiono suscettibili di determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme consentono ai comuni di

riservare agli imprenditori agricoli e agli altri soggetti destinatari del provvedimento in esame una quota dei posteggi nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi. Tanto premesso non formula osservazioni, atteso che la disposizione appare di carattere ordinamentale, incidendo al più sulla composizione della platea degli utilizzatori dei posteggi, e considerato che già ad altra disposizione di analogo contenuto, articolo 12 della legge n. 158 del 2017, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 13, in merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 1 dell'articolo 13 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, mentre il comma 2 prevede che, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 13, dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono a dare attuazione al provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, segnala la necessità di riformulare il comma 2 dell'articolo in esame al fine di escludere dall'ambito di operatività della clausola d'invarianza ivi contenuta le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, che determinano oneri coperti nell'ambito delle medesime disposizioni, e non il comma 1 del medesimo articolo 13, come attualmente previsto nel testo, giacché tale ultima disposizione si limita ad autorizzare le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del provvedimento.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, osserva che all'articolo 3, comma 1, è opportuno escludere dal riparto del fondo ivi istituito per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di tenere conto della tendenziale esclusione di tali enti dal riparto di fondi previsti da leggi di settore

in linea con quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009.

Assicura, quindi, che gli adempimenti attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dall'articolo 4, comma 2, secondo periodo, con riferimento al regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura introdotto dal medesimo articolo 4, e dall'articolo 6, comma 2, con riferimento al credito d'imposta per le spese sostenute per corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola introdotto dal medesimo articolo 6, rientrano nel quadro delle competenze istituzionali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del medesimo Ministero e, pertanto, ad essi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Precisa, inoltre, che, in relazione al regime fiscale agevolato introdotto dal comma 3 del medesimo articolo 4, sulla base delle stime elaborate dalle amministrazioni competenti per gli anni dal 2025 al 2030 gli oneri che ne derivano sono valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, a fronte di maggiori entrate stimate in 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, in 2 milioni di euro per l'anno 2026, in 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, in 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, in 4,19 milioni di euro per l'anno 2029 e in 3,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, conseguentemente rendendosi necessario rimodulare complessivamente la norma di copertura finanziaria di cui allo stesso comma 3.

Fornisce, dunque, rassicurazioni in ordine al fatto che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, oggetto di riduzione ai sensi degli articoli 4 e 6, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è

suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi programmati a valere sulle stesse.

Fa altresì presente che la quantificazione degli oneri derivanti dalla riduzione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale dovute in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e loro pertinenze da parte di giovani imprenditori agricoli, prevista dall'articolo 7, corrisponde alle stime elaborate dalle Amministrazioni competenti.

Chiarisce, inoltre, che le funzioni attribuite all'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura, istituito dall'articolo 11, si riferiscono essenzialmente all'elaborazione e al monitoraggio di dati e informazioni già in possesso dei soggetti chiamati a costituire l'organismo, nonché alla promozione e allo stimolo di attività svolte da altre amministrazioni e, pertanto, non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Osserva, in particolare, che l'attività di segreteria dell'Osservatorio verrà assicurata dal Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre alla realizzazione di un portale telematico si potrà provvedere a valere sugli stanziamenti destinati a legislazione vigente ai sistemi informatici nell'ambito del capitolo 7761 dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Rileva, infine, che all'articolo 10, comma 2, terzo periodo, si rende necessario modificare la disposizione che impone alle regioni di individuare una specifica struttura di collegamento con l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura al fine di configurarla nei termini di una facoltà, che dovrà comunque essere esercitata nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 13.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 752, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 3, comma 1, è opportuno escludere dal riparto del fondo ivi istituito per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di tenere conto della tendenziale esclusione di tali enti dal riparto di fondi previsti da leggi di settore in linea con quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009;

gli adempimenti attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dall'articolo 4, comma 2, secondo periodo, con riferimento al regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura introdotto dal medesimo articolo 4, e dall'articolo 6, comma 2, con riferimento al credito d'imposta per le spese sostenute per corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola introdotto dal medesimo articolo 6, rientrano nel quadro delle competenze istituzionali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del medesimo Ministero e, pertanto, ad essi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

in relazione al regime fiscale agevolato introdotto dal comma 3 del medesimo articolo 4, sulla base delle stime elaborate dalle Amministrazioni competenti per gli anni dal 2025 al 2030 gli oneri che ne derivano sono valutati in 3,31 milioni di

euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, a fronte di maggiori entrate stimate in 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, in 2 milioni di euro per l'anno 2026, in 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, in 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, in 4,19 milioni di euro per l'anno 2029 e in 3,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, conseguentemente rendendosi necessario rimodulare complessivamente la norma di copertura finanziaria di cui allo stesso comma 3;

le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, oggetto di riduzione ai sensi degli articoli 4 e 6, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi programmati a valere sulle stesse;

la quantificazione degli oneri derivanti dalla riduzione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale dovute in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e loro pertinenze da parte di giovani imprenditori agricoli, prevista dall'articolo 7, corrisponde alle stime elaborate dalle Amministrazioni competenti;

le funzioni attribuite all'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura, istituito dall'articolo 11, si riferiscono essenzialmente all'elaborazione e al monitoraggio di dati e informazioni già in possesso dei soggetti chiamati a costituire l'organismo, nonché alla promozione e allo stimolo di attività svolte da altre amministrazioni e, pertanto, non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

in particolare, l'attività di segreteria dell'Osservatorio verrà assicurata dal Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Mini-

stero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre alla realizzazione di un portale telematico si potrà provvedere a valere sugli stanziamenti destinati a legislazione vigente ai sistemi informatici nell'ambito del capitolo 7761 dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

all'articolo 10, comma 2, terzo periodo, si rende necessario modificare la disposizione che impone alle regioni di individuare una specifica struttura di collegamento con l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura al fine di configurarla nei termini di una facoltà, che dovrà comunque essere esercitata nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 13;

rilevata la necessità di:

precisare, nell'ambito delle disposizioni di copertura finanziaria di cui agli articoli 3, comma 4, e 7, comma 2, che sono oggetto di riduzione le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

riformulare le disposizioni di cui all'articolo 13, escludendo dall'ambito di operatività della clausola d'invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, che determinano oneri coperti nell'ambito delle medesime disposizioni,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 3, comma 4, dopo le parole: corrispondente riduzione aggiungere le seguenti: delle proiezioni.*

*All'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, a 4,19 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 2,05 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,18 milioni di euro per l'anno 2026, a 4,31 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,45 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,59 milioni di euro per l'anno 2029 e a 5,69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*All'articolo 7, comma 2, dopo le parole: corrispondente riduzione aggiungere le seguenti: delle proiezioni.*

*All'articolo 10, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Le regioni individuano con le seguenti: Le regioni possono individuare.*

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*  
Art. 13. — (Disposizioni finanziarie) — 1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6 e 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

e con la seguente osservazione:

*Valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, che reca l'istituzione del fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura, le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di tenere conto della tendenziale esclusione di tali enti dal riparto di fondi previsti da leggi di settore in linea*

*con quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009 ».*

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.**

## ALLEGATO 1

**DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE**

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

**1.1.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

*Al comma 1, capoverso comma 178, aliena, primo periodo, sostituire le parole: sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo con le seguenti: finanziare interventi per lo sviluppo e per il sostegno agli investimenti delle imprese.*

**1.2.** Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*Al comma 1, capoverso comma 178, aliena, primo periodo, sostituire le parole: sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo con le seguenti: finanziare interventi per lo sviluppo e per il sostegno agli investimenti.*

\* **1.3.** Pella, Cannizzaro.

\* **1.4.** Carfagna, Marattin, Sottanelli.

*Al comma 1, capoverso comma 178, aliena, primo periodo, dopo la parola: ripartiti aggiungere le seguenti: , in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, nella misura del 20 per cento del totale, in favore delle Sicilia e della Sardegna, in proporzione alla popolazione residente, e ciò allo scopo di ridurre gli svantaggi connessi allo stato di insularità, e per la restante somma,.*

**1.5.** Calderone, Pella, Giagoni.

*Al comma 1, capoverso comma 178, aliena, secondo periodo, dopo le parole: legge 31 dicembre 2009, n. 196 aggiungere le seguenti: , destinando, allo scopo di ridurre la marginalità derivante dalla condizione di insularità nonché di attenuare lo spopolamento dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, una ulteriore quota del 10 per cento della dotazione complessiva del Fondo per sostenere nuove iniziative imprenditoriali e professionali mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, in conto esercizio e credito di imposta.*

**1.8.** Calderone, Pella, Giagoni.

*Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d) con le seguenti: per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel « Piano Sud 2030 » e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano medesimo, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche.*

**1.9.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

*Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: le politiche di coesione e il PNRR*

aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni interessate;

b) alla lettera c), alinea, primo periodo, sostituire le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

c) alla lettera d), alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: e il ruolo proattivo e dopo il medesimo terzo periodo aggiungere il seguente: Qualora l'Accordo non sia definito entro sei mesi, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi;

d) alla lettera i), sopprimere gli ultimi due periodi.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: , sulla base degli esiti fino alla fine del medesimo periodo e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, può essere modificato qualora, sulla base di valide motivazioni tempestivamente fornite, le amministrazioni assegnatarie ne facciano richiesta.

**1.10.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

*Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), secondo periodo, dopo le parole: in coerenza con aggiungere le seguenti: gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027,;

b) alla lettera d), terzo periodo, dopo le parole: compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionale aggiungere le seguenti: e con quelle individuate dai Fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027.

**1.12.** Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), sostituire le parole: con le politiche settoriali con le seguenti: con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027;

b) alla lettera c), primo periodo, sostituire le parole: e tenuto conto con le seguenti: dato atto;

c) alla lettera d), primo periodo, sostituire le parole: e tenuto conto con le seguenti: dato atto.

**1.13.** Cannata.

*Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: con le politiche settoriali con le seguenti: con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027.*

\* **1.14.** Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

\* **1.15.** Pella, Cannizzaro.

\* **1.16.** Carfagna, Marattin, Sottanelli.

*Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove la dotazione finanziaria del suddetto Fondo è impiegata per interventi già previsti dal PNRR, la medesima è impiegata nel rispetto del criterio territoriale di ripartizione nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord.*

**1.17.** Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, capoverso comma 178, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: 2-bis) le risorse del Fondo da destinare alla copertura economica degli interventi oggetto di rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con pun-*

tuale indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna regione.

**1.19.** Carfagna, Marattin, Sottanelli.

*Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera c), alinea, primo periodo, sopprimere le parole:* e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, *e sopprimere le parole:* , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

b) *alla lettera d), alinea:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole:* e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, *e sopprimere le parole:* , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* sentito il Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

c) *alla lettera d), numero 1), sostituire le parole:* congiuntamente alla regione o alla *con le seguenti:* d'intesa con la regione o con la;

d) *alla lettera h), sostituire le parole:* 10 settembre *con le seguenti:* 15 ottobre;

e) *alla lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole:* sentita l'amministrazione titolare dell'intervento defanziato *con le seguenti:* d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento defanziato, sempre nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:* , i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei *fino alla fine del medesimo periodo;*

b) *al comma 3:*

1) *sopprimere il secondo periodo;*

2) *al terzo periodo, sopprimere la parola:* esclusivamente *e sostituire la pa-*

*rola:* dimostrazione *con la seguente:* comunicazione.

**1.20.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

*Al comma 1, capoverso comma 178, lettera c), alinea, primo periodo, dopo le parole:* la realizzazione di specifici interventi *aggiungere le seguenti:* , tra i quali gli investimenti destinati a favorire la riconversione industriale necessaria alla transizione energetica di determinate aree.

*Conseguentemente all'articolo 11, comma 1, dopo le parole:* gli interventi prioritari *aggiungere le seguenti:* , anche con riferimento agli investimenti destinati a favorire la riconversione industriale necessaria alla transizione energetica di specifiche aree,.

**1.23.** Pella, Cannizzaro.

*Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, primo periodo, dopo le parole:* attraverso la realizzazione *aggiungere le seguenti:* di linee di azione o *e sopprimere il terzo periodo;*

b) *al numero 1), sostituire le parole:* la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione *con le seguenti:* le eventuali linee d'azione o la specificazione degli interventi;

c) *al numero 6), sopprimere le parole:* articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi;

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo comma 1, capoverso comma 178:*

1) *alla lettera f), sostituire le parole:* a seguito *con le seguenti:* nelle more e *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , salva la revoca nell'ipotesi di mancata registrazione;

2) *alla lettera i), sopprimere il quarto e il quinto periodo;*

3) *sopprimere la lettera l);*

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* dal presente articolo, *aggiungere le seguenti:* su richiesta di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma interessata e *dopo le parole:* che risultano *aggiungere le seguenti:* dalle stesse;

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* dal terzo periodo *con le seguenti:* dal terzo e dal quarto periodo e *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* Le modifiche dell'Accordo consistenti nella previsione di ulteriori interventi finanziati a valere sulle economie maturate sugli interventi o linee d'azione previsti dall'Accordo sottoscritto, ovvero derivanti dal definanziamento totale o parziale degli stessi, sono comunicate dalla regione interessata al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la presa d'atto da parte del Ministro.

**1.25.** De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

*Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), sostituire le parole:* e delle eventuali linee *con le seguenti:* o delle linee e *sopprimere le parole:* nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

b) *al numero 2), sostituire le parole:* di ciascun intervento o linea d'azione *con le seguenti:* dell'Accordo per la coesione;

c) *sostituire il numero 5) con il seguente:* 5) l'entità e il relativo utilizzo delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento di tutti i programmi regionali e provinciali europei cofinanziati dai fondi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* La modifica del piano

finanziario dell'Accordo per la coesione è consentita qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , dopo le parole: « cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027 » sono aggiunte le seguenti: « nonché dal fondo europeo FEASR della programmazione 2023-2027 » e le parole: « 15 punti » sono sostituite dalle seguenti: « 30 punti ».

**1.31.** Stefanazzi.

*Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), numero 3), sostituire le parole:* ai sensi dell'articolo 53 *con le seguenti:* ivi comprese quelle di cui all'articolo 53.

\* **1.34.** Roggiani, Ubaldo Pagano.

\* **1.35.** Pella, Cannizzaro.

\* **1.36.** Steger, Manes.

\* **1.37.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

*Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

3-bis) in caso di presenza nel territorio regionale di operatori pubblici fornitori di servizi di interesse economico generale (SIEG) nei campi oggetto di procedure di infrazione comunitaria o operatori SIEG titolari di specifici programmi di infrastrutture o titolari di contratti istituzionali di sviluppo, l'entità delle risorse ad essi destinate, sia sotto forma di aiuti che di sostegno agli investimenti;

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, capoverso comma 178, lettera g), dopo le parole:* ambiti territoriali *aggiungere le seguenti:* o settoriali.

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e le parole « 15 punti » sono sostituite dalle seguenti: « 30 punti »;

c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le parole: « esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale per investimenti anche finalizzati, secondo le modalità stabilite per l'impiego dei fondi comunitari, a rimuovere » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità stabilite per l'impiego dei fondi comunitari, anche al fine di rimuovere ».

**1.38.** Cannizzaro, Arruzzolo.

Al comma 1, capoverso comma 178, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) agli Accordi per la coesione si applicano le disposizioni sui Comitati di sorveglianza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

**1.40.** Barbagallo, Sarracino.

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera h), dopo le parole: presenta al CIPESS aggiungere le seguenti: e alle competenti Commissioni parlamentari.

**1.46.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassinini, Ottaviani.

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato con le seguenti: d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato, sempre nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione.

**1.50.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

Al comma 1, capoverso comma 178, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: l-bis) ai fini dell'efficace attuazione degli Accordi per la coesione, per ogni Accordo è istituito un apposito Comitato di Sorveglianza, costituito secondo i principi previsti dall'articolo 44, commi 2 e 3, del decreto-legge 30

aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

\* **1.53.** Pella, Cannizzaro.

\* **1.54.** Carfagna, Marattin, Sottanelli.

*Sopprimere il comma 2.*

**1.55.** Santillo, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2024.

**1.57.** Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di promuovere la coesione territoriale e la solidarietà sociale e garantire una condivisione degli obiettivi di sviluppo economico tra lo Stato e le regioni e una piena concertazione degli interventi e dei progetti a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si riunisce con cadenza semestrale ai fini di valutare gli obiettivi raggiunti e delineare le linee di indirizzo e coordinamento.

**1.65.** Santillo, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Nel caso in cui intervengano modifiche ai sensi del comma 3, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, gli Accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1,

comma 178, della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo.

**1.66.** Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e le parole: « cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE *plus* della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale » sono sostituite dalle seguenti: « cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE *plus*, dal Fondo per una transizione giusta (JTF), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 20 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale sia per interventi relativi a spese di investimento che di spesa corrente ».

**1.67.** Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.

## ART. 2.

*Al comma 2, dopo le parole:* viene erogata *aggiungere le seguenti:* , anche in più soluzioni,.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 3, al primo periodo, dopo le parole:* , a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, *aggiungere le seguenti:* sulla base della spesa sostenuta dai beneficiari, e *al secondo periodo, dopo le parole:* spese sostenute *aggiungere le seguenti:* dai beneficiari;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. Il mancato rispetto del piano finanziario dell'Accordo per la coesione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un ammontare corrispondente alla differenza tra l'importo della dotazione nel piano finanziario per l'anno n, e i pagamenti complessivamente effettuati entro l'anno n+3, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui

all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, secondo criteri di premialità nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178;

c) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola:* semestrale *con la seguente:* annuale e *sostituire le parole:* e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi *con le seguenti:* e delle eventuali azioni correttive poste in essere;

d) *al comma 6, sopprimere la parola:* semestrali;

e) *sostituire il comma 7 con il seguente:* 7. In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, imputabile alla diretta responsabilità delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, ovvero di mancato invio della relazione annuale di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a quarantacinque giorni per motivare il mancato monitoraggio e le azioni poste in essere per porvi rimedio.

**2.1.** Stefanazzi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* fino al 10 per cento *con le seguenti:* pari al 20 per cento.

*Conseguentemente:*

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, entro il primo semestre 2024 viene, in ogni caso, erogata alle regioni e alle province autonome un'anticipazione del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027

ad essi imputate da utilizzare per le spese di progettazione esecutiva.;

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale;*

d) *al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;*

e) *al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**2.3.** Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 10 per cento con le seguenti: fino al 20 per cento.*

**2.5.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

*Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, dopo la parola: determina aggiungere le seguenti: , previa verifica con l'Amministrazione assegnataria delle risorse delle motivazioni del mancato rispetto del cronoprogramma,;*

b) *dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.*

**2.15.** Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: dell'Accordo medesimo con le seguenti: dell'intervento e aggiungere, in fine, le parole: , salvo che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici risulti che il ritardo è dovuto a causa non imputabile all'Amministrazione beneficiaria e comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178 con le seguenti: dall'Amministrazione centrale o regionale assegnataria delle medesime risorse.*

*Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.*

**2.16.** De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il definanziamento di cui al primo periodo non si applica laddove l'amministrazione centrale, regionale o la Provincia autonoma coinvolta nell'Accordo siano state colpite da eventi calamitosi con conseguente dichiarazione dello stato di emergenza ad opera del Consiglio dei ministri.*

**2.18.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: per le finalità aggiungere le seguenti: e nel rispetto del criterio territoriale della ripartizione per l'80 per cento alle aree del Mezzogiorno e per il 20 per cento alle aree del Centro-Nord.*

**2.19.** Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 4, sostituire le parole: nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178 con le seguenti:*

ripartite nella proporzione del 70 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 30 per cento nelle aree del Centro-Nord.

**2.21.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frasinini, Ottaviani.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3.1.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)*

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia.

**3.01.** Stefanazzi.

ART. 4.

*Sopprimere il comma 4.*

**4.1.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarra-cino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

ART. 6.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**6.1.** Grimaldi, Mari, Zaratti.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la parola:* esclusivamente;

b) *dopo la parola:* interventi aggiungere le seguenti: o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi;

c) *dopo le parole:* 31 marzo 2023, n. 36 *aggiungere le seguenti:* , e interventi di notevole complessità o interventi di sviluppo integrato relativi a particolari ambiti territoriali a prescindere dal valore complessivo.

\* **6.2.** Roggiani, Ubaldo Pagano.

\* **6.3.** Pella, Cannizzaro.

\* **6.4.** Steger, Manes.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola:* esclusivamente *e dopo la parola:* interventi *aggiungere le seguenti:* o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.

**6.5.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola:* esclusivamente.

**6.6.** Cannata.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6, sopprimere le parole:* anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea.

**6.8.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarra-  
cino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* 2-bis. In deroga alle disposizioni vigenti i certificati bianchi emessi in relazione alle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo, dei contratti di sviluppo o nell'ambito dei progetti applicativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea e nel rispetto delle norme operative di ciascuna misura. La disposizione di cui al presente comma si applica alle comunicazioni preliminari, alle richieste di valutazione preliminare e ai progetti a consuntivo di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 21 maggio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2021, n. 128, presentati al GSE dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026.

\* **6.10.** Nevi, De Palma, Pella, Cannizzaro.

\* **6.11.** Pizzimenti, Ottaviani.

#### ART. 7.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, sopprimere le parole:* STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E

\* **7.1.** Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno,  
Torto.

\* **7.2.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, il Comitato Tecnico Aree Interne di cui alla Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 9, è integrato dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* La Cabina di regia *con le seguenti:* Il Comitato Tecnico Aree Interne;

b) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* la Cabina di regia *con le seguenti:* il Comitato Tecnico Aree Interne *e, all'ultimo periodo, sostituire le parole:* sentita la Cabina di regia *con le seguenti:* sentito il Comitato Tecnico Aree Interne;

c) *ai commi 5 e 6, ovunque ricorrono, sostituire le parole:* la Cabina di regia *con le seguenti:* il Comitato Tecnico Aree Interne.

**7.3.** Carfagna, Marattin, Sottanelli.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, *aggiungere le seguenti:* dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

**7.4.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarra-  
cino.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* dal Ministro per lo sport e i giovani, *nonché aggiungere le seguenti:* dal presidente del CNEL,.

**7.5.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarra-  
cino.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: dai presidenti delle regioni e delle province autonome.

Conseguentemente:

a) al comma 2:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) esercita funzioni di indirizzo nei settori di competenza in materia di servizi essenziali e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, la parte finanziaria a valere sulle risorse nazionali di ciascuna Strategia Territoriale elaborata in condivisione tra regioni e comuni capofila di ciascuna Area Interna;

3) alla lettera e), sopprimere le parole: ai soggetti attuatori.

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato « Piano strategico nazionale delle aree interne », di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, esclusivamente con riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'attivazione delle risorse per l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne sia a valere sulle risorse nazionali o regionali che su quelle europee, è in capo a ciascuna regione o provincia autonoma che

sottoscrive apposito Accordo con l'area in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi;

d) al comma 5, sostituire le parole: dagli enti e dai soggetti attuatori con le seguenti: dalle regioni o dalle province autonome e sopprimere le parole: ed europee.

**7.6.** Stefanazzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché dal presidente aggiungere le seguenti: e dal coordinatore della Commissione Affari europei e internazionali.

**7.8.** Mulè, Pella.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: autonome, aggiungere le seguenti: dai presidenti delle regioni interessate.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sopprimere la lettera c);

b) sopprimere il comma 4.

**7.9.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e da rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

\* **7.10.** Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

\* **7.11.** Steger, Manes.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della

ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**7.12.** Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nonché dai presidenti delle Commissioni competenti di Camera e Senato.

**7.13.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassinini, Ottaviani.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* i Ministri aggiungere le seguenti: e i presidenti di regione.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, sopprimere la lettera c);*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. In coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le regioni approvano le strategie territoriali delle rispettive aree interne per la cui attuazione è assicurata la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, anche attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma quadro.

**7.14.** De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola:* approva aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata e previa consultazione con i portatori di interessi collettivi o diffusi,.

**7.17.** Carfagna, Marattin, Sottanelli.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con dette risorse, complete di cronoprogrammi e soggetti attuatori;

**7.19.** Cannata.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* la Cabina di regia approva aggiungere le seguenti: d'intesa con il Comitato tecnico aree interne, istituito con delibera CIPESS 28 gennaio 2015, n. 9, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 in data 20 aprile 2015,.

*Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e del Comitato tecnico aree interne.

**7.20.** Maccanti, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassinini, Ottaviani, Dara, Furguele, Marchetti, Pretto.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* della mobilità con le seguenti: delle infrastrutture per la mobilità, del trasporto pubblico.

**7.21.** Mazzetti, Pella, Cannizzaro.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* socio-sanitari aggiungere le seguenti: nonché per lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese.

\* **7.23.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

\* **7.24.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassinini, Ottaviani.

\* **7.25.** Pella, Cannizzaro.

\* **7.26.** Peluffo, Curti.

\* **7.27.** Steger, Manes.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: salvaguardando quanto realizzato in attuazione dell'Accordo di Partenariato per Italia 2014-2020 e del ciclo di programmazione 2021-2027.

**\*\* 7.28.** Pella, Rossello, Cannizzaro.

**\*\* 7.29.** Roggiani, Ubaldo Pagano, Peluffo.

**\*\* 7.30.** Steger, Manes.

**\*\* 7.31.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-bis.*

*(Istituzione delle zone franche montane nella Regione Siciliana)*

1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio della Regione Siciliana, sono istituite le Zone franche montane.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i parametri per l'allocatione delle risorse sulla base dei seguenti criteri: oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico registrato in tali aree negli ultimi cinquanta anni.

3. Le imprese e le microimprese che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo anno al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive sul valore della produzione netta per i primi tre periodi di imposta dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2026 per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per attività economiche avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da

lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

4. Le agevolazioni possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana in data antecedente al 1° gennaio 2024 nonché da coloro che trasferiscono nelle zone franche montane della Regione Siciliana la sede legale e operativa della loro attività, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 267,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, dopo le parole: PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE aggiungere le seguenti: , ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE NELLA REGIONE SICILIANA.*

**7.01.** Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

#### ART. 8.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Comune di Lampedusa e Linosa aggiungere le seguenti: e il Comune di Porto Empedocle.*

*Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di euro 45 milioni di euro con le seguenti: sono assegnate le relative risorse ai Comuni di Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle, nel limite complessivo di 65 milioni di euro.*

**8.1.** Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il piano è sottoposto alle procedure di VAS ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

**8.2.** Barbagallo, Sarracino.

*Sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

*Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole: , 3 e l'ultimo periodo.*

**8.3.** Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Nel territorio delle Isole Pelagie non è consentito realizzare centri di permanenza per i rimpatri.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

**8.5.** Magi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, è istituito con urgenza un tavolo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volto alla verifica della fattibilità tecnico-economica dell'aeroporto di Agrigento, al fine di garantire il diritto alla mobilità degli abitanti della provincia medesima.

**8.6.** Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Iaria.

*Al comma 6, alinea, dopo le parole: ambito portuale aggiungere le seguenti: e sull'intera fascia costiera delle isole Pelagie.*

*Conseguentemente:*

a) alla lettera b), sopprimere le parole: e alla riduzione volumetrica delle imbarcazioni;

b) dopo la parola: Stato aggiungere le seguenti: , che devono ricadere al di fuori dei siti della rete Natura 2000;

c) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

*b-bis*) lo stoccaggio di cui alla lettera precedente è consentito temporaneamente solo in caso di condizioni meteo che non consentono il celere trasporto fuori dall'isola di Lampedusa, che deve comunque avvenire con divieto di riduzione volumetrica sul territorio isolano.

#### 8.7. Magi.

*Al comma 6, alinea, dopo le parole: ambito portuale aggiungere le seguenti: , di recuperare le imbarcazioni lasciate alla deriva al di fuori del porto.*

#### 8.8. Soumahoro.

*Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis*) nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, entro la soglia massima di 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sino al 31 dicembre 2023, è ammesso l'affidamento diretto per le operazioni di recupero dei relitti delle imbarcazioni dei migranti arenate nell'area portuale, nelle aree di pesca e nel perimetro della riserva marina dell'isola di Lampedusa e Linosa.

#### 8.9. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: si applica quanto previsto dal comma 5 con le seguenti: l'intervento per cui si è proceduto alla VInCA non è realizzabile.*

#### 8.11. Barbagallo, Sarracino.

*Al comma 8, alinea, sostituire le parole: taglio di alberi senza sostituzione con le seguenti: taglio di alberi con obbligo di reimpianto a fini compensativi.*

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo comma, alinea, sostituire le parole: in deroga alla normativa paesaggistica con le seguenti: in deroga alla normativa urbanistica e nel rispetto di quella paesaggistica;*

b) *al medesimo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , a condizione che siano installati per soli tre anni, decorsi i quali vanno rimossi.;*

c) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Le deroghe di cui al comma 8 possono essere esercitate esclusivamente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

#### 8.12. Magi.

*Al comma 8, alinea, dopo le parole: normativa paesaggistica aggiungere le seguenti: ma nel rispetto delle disposizioni poste a tutela dell'area marina protetta – Isole Pelagie e della Riserva naturale orientata – Isola di Lampedusa.*

#### 8.13. Barbagallo, Sarracino.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Al fine di fronteggiare la grave ed eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa e garantire la tutela del diritto alla salute e alle cure a tutta la popolazione dei bacini territoriali limitrofi i cui nosocomi sono interessati dall'eccezionale afflusso della popolazione immigrata, l'Azienda ospedaliera « San Giovanni di Dio » di Agrigento è autorizzata a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico.*

#### 8.14. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

*Art. 8-bis.*

*(Strutture strategiche per l'Area Centro Sud Meridionale della Sicilia)*

1. Il presente articolo è volto alla realizzazione dell'Aeroporto civile di Agri-

gento, al fine di coadiuvare l'aeroporto di Lampedusa nella gestione del flusso migratorio, e garantire tramite quest'opera infrastrutturale di interesse nazionale uno sviluppo economico, sociale e turistico dell'area Centro Sud Meridionale della Sicilia comprendente le province di Agrigento e Caltanissetta.

2. La giunta regionale della Sicilia, come già disposto nella *Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana* del 25 marzo 2005 n. 12, d'intesa con gli enti locali interessati, con la costituita società pubblico-privata denominata «Aeroporto di Agrigento – Valle dei Templi spa», provvede ad individuare l'area entro la quale procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenendo conto delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.

3. Nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, è previsto, stante la natura pubblico-privata della società, un contributo finanziario dello Stato da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e dell'autorità politica delegata in materia di programmazione e coordinamento della politica economica, negli stessi limiti può essere previsto un contributo anche da parte della Regione Siciliana.

4. La società «Aeroporto di Agrigento – Valle dei Templi spa», incaricata della gestione dell'Aeroporto, provvede al finanziamento degli interventi per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto per un periodo non inferiore a cinquanta anni.

**8.03.** Pisano.

ART. 9.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.*

**9.1.** Grimaldi, Mari, Zaratti.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

a) *sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

Art. 10.

*(Cabina di regia ZES)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dai Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali e dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Alle riunioni della Cabina di regia possono partecipare singoli Ministri in ragione dei temi da trattarsi e possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

b) *sopprimere l'articolo 11;*

c) sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.

(Portale web delle ZES)

1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità delle ZES e dei benefici connessi, è istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il portale web dedicato alle ZES.

2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nelle diverse ZES e garantisce l'accessibilità allo sportello digitale di ciascuna ZES.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

d) sopprimere gli articoli 13, 14 e 15;

e) all'articolo 16, alla rubrica, sopprimere la parola: unica;

f) sopprimere l'articolo 22.

**9.2.** De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* per il Mezzogiorno *e dopo la parola:* Sardegna *aggiungere le seguenti:* nonché quelli delle regioni Lombardia e Piemonte al confine con la Svizzera.

*Conseguentemente:*

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* 2-bis. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentite le regioni Lombardia e Piemonte, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, definisce con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 2;

b) *all'articolo 9, sostituire la rubrica con la seguente:* Istituzione della Zona economica speciale – ZES unica;

c) *all'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole:* del Mezzogiorno.

**9.4.** Candiani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

*Al comma 2, dopo le parole:* i territori delle *aggiungere le seguenti:* aree industriali, artigianali e produttive dei Piani regolatori generali e delle aree individuate dal decreto istitutivo delle ZES secondo l'articolo 4, commi 3 e 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e delle.

**9.10.** Carfagna, Marattin, Castiglione, Sottanelli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* nonché le province di Latina e Frosinone.

**9.11.** Ottaviani, Miele.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* nonché le zone contigue delle province di Latina e Frosinone.

**9.12.** Ottaviani, Miele.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* nonché, ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, dopo le parole:* Unione europea *aggiungere le seguenti:* nonché dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

**9.14.** Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso, Mancini, Curti, Orfini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* nonché i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole:* come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 *aggiungere le seguenti:* nonché nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

**9.15.** Mancini, Curti, Orfini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* e Marche.

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole:* della regione Abruzzo *aggiungere le seguenti:* e della regione Marche.

**9.16.** Curti, Manzi.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Nell'area ZES unica sono istituiti i distretti per l'innovazione (*Innovation District-ID Research*) sviluppati nelle aree urbane prossime alla ZES unica e possono essere stabiliti in qualità di ecosistema di innovazione *top-down* costruito in base a modelli multidimensionali di innovazione che mirano a rafforzare la competitività delle aree interessate. Le regioni, le università e gli enti di ricerca, nonché gli incubatori di imprese a caratterizzazione innovativa possono istituire centri di eccellenza per la ricerca e l'innovazione con la costituzione di un comitato distrettuale per la redazione annuale entro il 31 dicembre di un programma di proposte per la realizzazione di investimenti pubblici e privati e pubblico-privati.

*2-ter.* All'interno della ZES unica vengono introdotte nell'ambito del piano strategico, su proposta delle regioni interessate, aree doganali intercluse, così come previsto dal Codice doganale europeo. Tali aree consentiranno di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'IVA anche in applicazione dell'articolo 155 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 e della facoltà

per tutti gli Stati membri di non assoggettare a imposta i beni non destinati al consumo finale di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. La perimetrazione delle aree doganali intercluse viene proposta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e poi recepita in appositi decreti direttoriali della Agenzia delle Dogane territorialmente competente, da pubblicarsi entro 30 giorni dal ricevimento del piano strategico approvato.

**9.17.** Zinzi, Ottaviani, Pierro.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* In ragione della peculiarità delle regioni a statuto speciale, rimangono in essere le ZES istituite alla data del 31 dicembre 2023 nei territori della Sardegna e Sicilia, alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5, secondo periodo, e 8, nonché di cui all'articolo 22, comma 4.

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 10, sostituire il comma 11 con il seguente:* 11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

b) *all'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:

a) le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

b) all'articolo 5:

1) le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a-bis*), *a-quater*) e *a-quinquies*), si

applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

2) al comma 1, lettera *a-sexies*), le parole: « e nelle ZES interregionali » sono soppresse;

3) le disposizioni di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo, si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

4) le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

*c)* le disposizioni di cui all'articolo 5-bis si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna.

**9.18.** Lai.

ART. 10.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 10.

*(Organizzazione della ZES unica)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2. Alle

riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata « Struttura di missione ZES », alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.

3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

*a)* assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

*b)* coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;

*c)* svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

*d)* sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ov-

vero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

e) definisce, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale *web* della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Struttura di missione di cui al comma 2 è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite massimo di trenta unità nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite minimo di trenta unità, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5 del presente articolo, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori

ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

5. Il personale non dirigenziale di cui al comma 4 potrà essere individuato in funzione della pianta organica, come definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, comprensiva del personale amministrativo e tecnico atto a garantire il funzionamento dello Sportello Unico Digitale S.U.D.-ZES di cui al successivo articolo 13.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 giugno 2024, sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici, ivi compresi gli uffici territoriali presso i quali incardinare alcune delle funzioni dell'unità di missione, come definite dal piano strategico della ZES unica, in particolare quelle rivolte alla promozione degli investimenti da parte delle piccole e medie imprese ed allo sviluppo

delle aree industriali. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data, comunque successiva alla approvazione del Piano Strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del presente decreto, a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

7. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, dalla data di passaggio delle funzioni dai Commissari di Governo a favore della struttura della Unità di missione di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

8. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 7, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui all'ultimo periodo del comma 6, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, cessano dal proprio incarico così come gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 ed i contratti stipulati dalla Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-*quater* del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

11. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.

11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).

12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « di progetti infrastrutturali » sono sostituite dalle seguenti: « di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche ».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 11, comma 3, dopo le parole:* Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, *inserire le seguenti:* previo parere vincolante delle Regioni interessate nonché;

b) *all'articolo 13:*

1) *al comma 2, alinea, dopo le parole:* e ha competenza *aggiungere le seguenti:* esclusiva;

2) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate al SUAP attualmente istituiti presso i Commissari di Governo della ZES ai sensi del secondo periodo del comma

7-*quater* dell'articolo articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

c) *all'articolo 14:*

1) *al comma 2, dopo le parole: I progetti aggiungere le seguenti:* di autorizzazione unica;

2) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tuttavia, qualora il proponente disponga già di alcuni titoli autorizzatori necessari all'insediamento, gli stessi saranno inglobati, rinnovati e, ove richiesto dal proponente medesimo, modificati con la conferenza di servizi di cui al successivo articolo 15 comma 3;

d) *all'articolo 15, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora alla data di scadenza dei termini della conferenza di servizi siano resi tutti i pareri e la determinazione conclusiva del provvedimento non possa essere adottata per assenza di un singolo parere ovvero del giudizio sulla valutazione di impatto ambientale e quindi con provvedimenti non suscettibili di essere superati con l'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Struttura di missione ZES può statuire, a richiesta del soggetto proponente, l'improcedibilità del procedimento indicando le ragioni ed il soggetto la cui omissione ha determinato la paralisi della conferenza di servizi;

d) *all'articolo 16:*

1) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis.* Al fine di fruire del credito di imposta di cui al presente articolo, le imprese devono aver presentato, preliminarmente a qualsiasi atto autorizzatorio (CILA, SCIA, autorizzazione unica o similari), la Comunicazione preventiva allo sportello S.U.D.-ZES preannunciando la richiesta di concessione del credito di imposta, previo deposito del progetto, del *business plan* e di un computo metrico preciso delle spese che si intende realizzare secondo un crono programma indicato; la presentazione della comunicazione preventiva non determina il sorgere di alcun diritto al

credito di imposta ma costituisce presupposto per il suo rilascio al fine di garantire i successivi controlli dell'Agenzia delle entrate;

2) *al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Tale limite non si applica alle piccole e medie imprese.

**10.1. D'Alfonso.**

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 10.

*(Organizzazione della ZES unica)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2 e dai coordinatori delle strutture regionali ZES di cui al comma 2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla prima riunione della Cabina di regia è

approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'organizzazione delle Strutture regionali ZES, il contingente di personale assegnato e le competenze degli uffici. Il personale non dirigenziale in servizio presso le strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, transita alla corrispondente Struttura regionale ZES. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data a decorrere dalla quale sono trasferite alle Strutture regionali ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, del citato decreto-legge n. 91 del 2017.

3. I coordinatori delle strutture regionali ZES di cui al comma 2 sono nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

4. Le strutture regionali ZES provvedono, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

*a)* assicurano, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

*b)* svolgono compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

*c)* partecipano all'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di

aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

*d)* definiscono, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

*e)* definiscono, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

*f)* curano l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

*g)* contribuiscono allo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale *web* della ZES unica di cui all'articolo 12;

*h)* gestiscono gli sportelli unici digitali di cui al comma 5.

5. Le istanze di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto sono presentate agli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a-ter*), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

6. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, la Strutture regionali ZES possono assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e in ogni caso secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

7. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 4 e 5, le Strutture regionali ZES possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenda nazionale per l'attrazione degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 2, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ove non confermati come coordinatori delle Strutture regionali ZES, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alle Strutture regionali ZES, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 2. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

10. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle

risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).

12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « di progetti infrastrutturali » sono sostituite dalle seguenti: « di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche ».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: La Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2 con le seguenti: La Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, con il supporto dei coordinatori delle Strutture regionali ZES,;*

b) *all'articolo 12:*

1) *al comma 1, sopprimere le parole: presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2,;*

2) *al comma 2, sostituire le parole: allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13 con le seguenti: agli sportelli unici digitali di cui all'articolo 10, comma 5;*

c) *sopprimere l'articolo 13;*

d) *all'articolo 15:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13 con le seguenti: agli sportelli unici digitali di cui all'articolo 10, comma 5;*

2) *al comma 3, sostituire le parole: il S.U.D. ZES con le seguenti: lo sportello unico digitale di cui all'articolo 10, comma 5;*

3) *al comma 4, sostituire le parole: la Struttura di missione ZES con le seguenti: il coordinatore della struttura regionale ZES;*

4) *al comma 6, sostituire le parole: il rappresentante della Struttura di missione ZES con le seguenti: il coordinatore della struttura regionale ZES e le parole: il coordinatore della Struttura di missione ZES*

con le seguenti: il coordinatore della struttura regionale ZES;

5) *sopprimere il comma 7;*

e) *all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura con le seguenti: alle Strutture regionali ZES.*

**10.2.** Carfagna, Marattin, Castiglione, Sottanelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 10.

*(Organizzazione della ZES Unica)*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro del turismo, il Ministro della cultura, d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, definisce con proprio decreto l'organizzazione della ZES unica che prevede il coordinamento tra una struttura centrale con compiti di monitoraggio e vigilanza e le strutture territoriali situate nelle regioni del Mezzogiorno.

**10.3.** Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, aggiungere le seguenti: dal Ministro per lo sport e i giovani,.*

*Conseguentemente, al comma 3, lettera e), sopprimere la parola: centrali.*

**10.7.** Cannata.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, aggiungere le seguenti: dal Ministro per lo sport e i giovani,.*

**10.8.** Cannata.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, aggiungere le seguenti: dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,.*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: Alle riunioni della Cabina di regia, aggiungere le seguenti: partecipano stabilmente le Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e*

b) *al comma 3, lettera e), dopo le parole: con le amministrazioni centrali aggiungere le seguenti: e territoriali;*

c) *al comma 4:*

1) *al primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: seicentosessanta;*

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le restanti unità di personale di cui al primo periodo sono individuate tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 19;*

d) *al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Conclusi i procedimenti volti a garantire la concreta entrata in funzione della Struttura di missione ZES, comprese le procedure di selezione e reclutamento dell'intero contingente di personale di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di titolarità dei Commissari straordi-*

nari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono trasferite alla Struttura di missione ZES.;

*e) all'articolo 19:*

1) *al comma 1, le parole:* duemila- duecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento *sono sostituite dalle seguenti:* duemilaottocento unità, di cui seicentosettantuno unità riservate al predetto Dipartimento;

2) *al comma 3, lettera a), le parole:* euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 *sono sostituite dalle seguenti:* euro 20.631.154 per l'anno 2024 ed euro 50.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025.;

3) *al comma 8:*

3.1) *all'alinea, le parole:* pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 *sono sostituite dalle seguenti:* pari a euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

3.2) *alla lettera a), le parole:* euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 *sono sostituite dalle seguenti:* euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

3.3) *alla lettera b), le parole:* 5.262.307 *sono sostituite dalle seguenti:* 50.000.000;

*f) all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente:* 2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Ferme restando le funzioni decisorie attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al suo coordinatore, fino alla piena operatività della Struttura di missione ZES e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, secondo periodo, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei ter-

mini di cui al comma 3, svolgono le attività istruttorie inerenti alle funzioni attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES, garantendo il coordinamento con gli altri livelli istituzionali e il coinvolgimento, ai fini dell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 11, delle Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti.

**10.4.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* dal Ministro delle imprese e del made in Italy, *aggiungere le seguenti:* dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

**10.6.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché, *aggiungere le seguenti:* dal Presidente del CNEL,.

**10.9.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo la parola:* coordinatore *aggiungere le seguenti:* , nominato d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2 e con il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,;

b) *al comma 3:*

1) *alla lettera e), sopprimere la parola:* centrali;

2) *alla lettera g), premettere le seguenti parole:* previa intesa sulle modalità attuative acquisita nella Conferenza unifi-

cata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: La congruità del personale di cui al comma 2 è monitorata, con cadenza almeno semestrale, dalla Cabina di regia di cui al comma 1;

d) *al comma 5, primo periodo, dopo la parola*: adottato *aggiungere le seguenti*: , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,;

e) *al comma 6, dopo la parola*: assumere *aggiungere le seguenti*: , previa intesa con le Regioni territorialmente interessate,;

f) *sostituire il comma 8 con il seguente*:  
8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, costituiscono articolazioni territoriali della Struttura di missione di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-*quater* del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista,;

g) *al comma 9, dopo le parole*: del Consiglio dei ministri *aggiungere le se-*

*guenti*: nonché alle regioni territorialmente interessate.

**10.13.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Laccarra.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: , e da rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**10.14.** Steger, Manes.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: , e dai Presidenti delle Autorità di sistema portuale e dai rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica.

**10.15.** Lai.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: e da due rappresentanti parlamentari indicati dai Presidenti di Camera e Senato.

**10.18.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassinetti, Ottaviani.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente*: La Cabina di regia ZES è composta, inoltre, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, delle Autorità di sistema portuale, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 4:

*al primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecento;*

*al secondo periodo sostituire, ovunque ricorre, la parola: trenta con la seguente: cento;*

b) sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 26.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede, quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).

**10.19.** Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso, Scotto.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* In attuazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, presso la Cabina di regia è costituita una Sezione speciale, cui partecipano i Ministri competenti di cui al precedente periodo e, anche separatamente, i Presidenti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, avente il compito di individuare gli interventi necessari a superare gli svantaggi dell'insularità, a valere sulla quota riservata di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 16.

**10.30.** Lampis, Deidda, Mura, Polo.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati come os-*

*servatori con le seguenti: sono invitati a partecipare.*

\* **10.21.** Pella, Cannizzaro.

\* **10.22.** Ubaldo Pagano.

\* **10.23.** Carfagna, Marattin, Sottanelli.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati come osservatori con le seguenti: sono invitati a partecipare, a titolo consultivo,.*

**10.26.** Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati con le seguenti: sono invitati e le parole: e dei portatori di interessi con le seguenti: e possono essere invitati i portatori di interessi.*

**10.24.** Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: come osservatori con le seguenti: , a titolo consultivo,.*

\* **10.25.** Pella, Cannizzaro.

\* **10.27.** Steger, Manes.

*Al comma 3, sopprimere la lettera g) .*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

*h-bis) sovraintende e supporta l'attività dei Commissari straordinari di cui al successivo comma 6-ter nello svolgimento delle funzioni agli stessi attribuite, coordinando la loro azione;*

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: le competenze degli uffici aggiungere le seguenti: e le regole di coordinamento con i Commissari straordinari di cui al successivo comma 5-bis e sopprimere il secondo periodo;

*c) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* I Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma *6-bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:

*a)* supportano le regioni nella elaborazione delle sezioni territoriali del piano strategico della Zes unica di cui al successivo articolo 11 e supportano la struttura centrale proponendo modifiche e integrazioni necessarie nel corso del tempo;

*b)* curano l'istruttoria e svolgono le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

*c)* supportano gli imprenditori e gli investitori fornendo assistenza e consulenza sui benefici fiscali e amministrativi della ZES unica, organizzando incontri e sopralluoghi sui luoghi potenzialmente idonei agli investimenti;

*d)* assicurano l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES e l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

*5-quater.* Ciascun Commissario è dotato di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 8 unità, di cui 1 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo o tecnico, e 7 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del

Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma *5-ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per un massimo di dieci unità e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma *5-ter*, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.;

*d) al comma 6, sostituire le parole:* la Struttura di missione ZES può assumere *con le seguenti:* i Commissari di cui al comma *5-bis* del presente articolo possono assumere e aggiungere, in fine, il seguente periodo: I commissari possono comunque, su richiesta degli enti competenti, assumere il ruolo di stazione appaltante per tutti gli interventi infrastrutturali aventi un nesso funzionale con lo sviluppo della ZES unica di riferimento.;

*e) al comma 7, sostituire le parole:* Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 6, la Struttura di missione ZES può *con le seguenti:* Per lo svolgimento delle attività e l'esercizio delle proprie funzioni, la Struttura di missione ZES ed i Commissari di

cui al comma 5-*bis* del presente articolo possono;

f) *sopprimere il comma 8;*

g) *all'articolo 15:*

1) *al comma 4, alinea, sostituire le parole: la Struttura di missione ZES con le seguenti: il Commissario di cui all'articolo 10, comma 5-bis;*

2) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: rappresentante della Struttura di missione ZES con le seguenti: rappresentante della struttura commissariale e, al terzo periodo, sostituire le parole: il coordinatore della Struttura di missione ZES con le seguenti: il Commissario di cui all'articolo 10, comma 5-bis;*

3) *sopprimere il comma 7.*

**10.33.** Cappellacci, Pella.

*Al comma 3, lettera g), dopo le parole: fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15 aggiungere le seguenti: , con il supporto istruttorio dei Consorzi di sviluppo industriale interessati, anche previo distacco di proprio personale presso la Struttura di missione stessa.*

\* **10.34.** Zinzi, Ottaviani, Miele, Pierro.

\* **10.35.** Pella, Cannizzaro.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-*bis.* Il coordinatore, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale sulla base degli orientamenti della Cabina di regia della ZES unica di cui al comma 2, al fine di garantire il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nella ZES unica, assicura con cadenza almeno trimestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e il PNRR, sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio sulla base di indicatori di avan-

zamento fisico, finanziario e procedurale. Il piano di monitoraggio, predisposto entro la fine di ogni trimestre sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario, consente di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato:

a) numero di nuove imprese insediate nella ZES unica suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;

b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES unica;

c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES unica suddivise per classe dimensionale;

d) tipo e valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale e settore merceologico.

3-*ter.* Al termine dei tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza periodica, il coordinatore della Struttura di missione valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico e trasmette tale valutazione al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell'economia e delle finanze. La relazione del coordinatore della Struttura di missione contiene, altresì, una valutazione del conseguimento dei risultati attesi nella ZES unica, al fine di valutare l'adozione, sentite le regioni interessate, di modifiche o integrazioni al presente decreto.

**10.37.** Zinzi, Ottaviani, Pierro.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecento.*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al medesimo comma 4, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorre, la parola: trenta con la seguente: cento;*

*b) sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 26.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede, quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).

**10.39.** Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso, Scotto.

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente:*

*a) sopprimere il comma 8;*

*b) all'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è individuata, altresì, la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2021, n. 123. A decorrere da tale data i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 91 del 2017, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 4, entro trenta giorni

dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-*quater* del medesimo articolo 4, del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma precedente del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.

**10.45.** Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

*Al comma 6, dopo le parole:* in tal caso, *aggiungere le seguenti:* anche in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e in ogni caso.

**10.47.** Carfagna, Marattin, Sottanelli.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo. I presidi territoriali, istituiti ai sensi del quinto periodo del comma 6-bis dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sono riorganizzati con il decreto di cui al primo periodo che definisce il numero delle risorse assegnate e le relative competenze in ragione delle differenti esigenze territoriali. Gli oneri del personale assegnato ai presidi territoriali sono posti a carico del Programma nazionale capacità per la coesione, finanziato dai fondi strut-

turali europei della Programmazione 2021-2027.

**10.50.** Pella, Cannizzaro.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, implementare l'efficiamento energetico, quanto disposto in merito alla ZES Unica viene esteso anche alle Zone Economiche Ambientali (ZEA), previste dall'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

**10.53.** Bicchielli.

#### ART. 11.

*Al comma 1, sostituire la parola: triennale con la seguente: settennale.*

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.*

**11.1.** Carfagna, Marattin, Sottanelli.

*Al comma 1, dopo le parole: in coerenza con il PNRR aggiungere le seguenti: e con le strategie regionali di specializzazione intelligente e con i piani regionali finanziati con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e con il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) già approvati.*

**11.4.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

*Al comma 1, dopo la parola: in coerenza con il PNRR aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.*

**11.6.** Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, sostituire le parole: settori da promuovere e quelli da rafforzare con le*

*seguinti: le priorità produttive e le specializzazioni strategiche da promuovere e da rafforzare, le modalità per accompagnare le imprese innovative con politiche per la formazione e la valorizzazione del capitale umano, le iniziative per sostenere l'ampliamento e l'integrazione del sistema produttivo meridionale nelle filiere strategiche indicate nella Strategia industriale europea.*

**11.7.** Barbagallo, Sarracino.

*Al comma 1, dopo le parole: sviluppo della ZES unica aggiungere le seguenti: , con particolare attenzione all'accessibilità garantita dalla filiera dei trasporti.*

*Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del partenariato economico e sociale ai sensi del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014.*

**11.8.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassinetti, Ottaviani.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito del Piano strategico sono altresì definite le misure volte allo sviluppo delle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 che ricadono nel territorio della ZES unica.*

**11.18.** Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna.*

**11.19.** Lampis, Deidda, Mura, Polo.

*Al comma 2, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Pre-*

sidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e sentite le Autorità dei sistemi portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle medesime regioni,.

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: , previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1 aggiungere le seguenti: e d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2.*

**11.25.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, D'Alfonso.

*Al comma 2, sostituire le parole: garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate con le seguenti: previa acquisizione delle proposte pervenute dalle regioni interessate.*

**11.27.** Castiglione, Carfagna, Marattin, Sotanelli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in sede di conferenza di servizi istruttoria.*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 3, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;*

*b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle Regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agen-*

*zia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.*

**11.28.** De Luca, Ubaldo Pagano, Sarra-cino, Barbagallo, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: in sede di conferenza di servizi istruttoria.*

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.*

\* **11.29.** De Luca, Ubaldo Pagano, Sarra-cino, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

\* **11.30.** Pella, Cannizzaro.

\* **11.31.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassinini, Ottaviani.

\* **11.32.** Steger, Manes.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dell'ANCI.*

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: , previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1 aggiungere le seguenti: e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.*

\*\* **11.34.** Pella, Cannizzaro.

\*\* **11.35.** Ubaldo Pagano.

\*\* **11.36.** Steger, Manes.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del partenariato economico e sociale, ai sensi del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014.*

\* **11.37.** Steger, Manes.

\* **11.38.** Pella, Cannizzaro.

\* **11.39.** Peluffo.

Al comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 10, comma 1, aggiungere le seguenti: e sentite le parti sociali.

**11.45.** L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta della Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale, ovvero delle regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:*

2) al comma 1, la lettera *a-sexies*) è soppressa.

**11.46.** Cannata.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle Regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agen-

zia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.

\* **11.47.** Barbagallo, Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

\* **11.48.** Pella, Cannizzaro.

\* **11.49.** Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

## ART. 12.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* e la visibilità di ulteriori strumenti regionali di agevolazione dei progetti di investimento.

**12.2.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

## ART. 13.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio nazionale, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale per le attività produttive, denominato S.U.D. nazionale, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a-ter*), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e *con le seguenti:* Il S.U.D. nazionale;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: S.U.D. ZES con la seguente: S.U.D. nazionale;

c) all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: all'interno della ZES unica;

d) all'articolo 14, comma 2, sopprimere le parole: all'interno della ZES unica;

e) all'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole: all'interno della ZES unica;

f) all'articolo 15, comma 3, sostituire le parole: S.U.D. ZES con la seguente: S.U.D. nazionale;

g) all'articolo 15, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica.

**13.1.** Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Lo sportello unico digitale ZES è articolato in sedi regionali presenti in ciascuna delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, competenti per territorio ad esercitare le funzioni attribuite al S.U.D. ZES ai sensi degli articoli 14 e 15.

**13.2.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

*Al comma 2, alinea, sopprimere le parole:* rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e.

*Conseguentemente:*

a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: intervento edilizio aggiungere la seguente: produttivo;

b) al comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attività localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; per le attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES Unica, le domande di autorizzazione unica sono presentate ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

**13.3.** Cannata.

*Al comma 2, alinea, sopprimere le parole:* rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e.

**13.5.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

*Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).*

**13.6.** Castiglione, Sottanelli.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole:* l'intervento edilizio aggiungere la seguente: produttivo;

\* **13.7.** Steger, Manes.

\* **13.8.** Pella, Cannizzaro.

\* **13.9.** De Luca.

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 11, comma 3, le istanze di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto sono presentate agli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ai quali sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

**13.11.** Carfagna, Castiglione, Marattin, Sottanelli.

*Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole:* e le altre pubbliche amministrazioni come definite dal predetto decreto ministeriale 12 novembre 2021 *aggiungere le seguenti:* anche con il supporto istruttorio dei Consorzi di sviluppo industriale territorialmente competenti, previo distacco di proprio personale presso la Struttura di missione stessa.

\* **13.12.** Pella, Cannizzaro.

\* **13.13.** Zinzi, Ottaviani, Miele, Pierro.

#### ART. 14.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola:* nonché.

*Conseguentemente:*

*a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* e dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, *aggiungere le seguenti:* nonché dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 in materia di disciplina del commercio,;

*b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività *aggiungere le seguenti:* di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di un titolo abilitativo;

*c) sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Sono di pubblicità utilità, indifferibili ed urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES

unica, purché relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11;

*d) al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:* Ciascuna regione interessata può presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, una o più proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali.

*e) al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza.

**14.1.** Cannata.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola:* nonché *e dopo le parole:* decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 *aggiungere le seguenti:* nonché dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio,.

\* **14.2.** Steger, Manes.

\* **14.3.** Pella, Cannizzaro.

\* **14.4.** Peluffo.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* attività economiche *aggiungere le seguenti:* , alle opere pubbliche, incluse quelle infrastrutturali,.

*Conseguentemente:*

*a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e delle opere pubbliche, incluse quelle infrastrutturali. Per le opere e i progetti di qualsiasi natura per i quali i relativi appalti risultino già assegnati alla data del 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

b) al comma 2, dopo le parole: attività economiche aggiungere le seguenti: , alle opere pubbliche, incluse quelle infrastrutturali,;

c) all'articolo 22, comma 1, sopprimere la lettera c).

**14.5.** Carfagna, Marattin, Sottanelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: , non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività aggiungere le seguenti: di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i procedimenti per i quali, in ragione dell'ubicazione, del settore di attività, della rilevanza economica dell'investimento, del numero di enti coinvolti o delle particolari caratteristiche dell'intervento, si applica l'autorizzazione unica di cui all'articolo 15.

\* **14.6.** Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

\* **14.7.** Pella, Cannizzaro.

\* **14.8.** Steger, Manes.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività aggiungere le seguenti: o comunque non soggetti a un titolo abilitativo espresso.

Conseguentemente:

a) al comma 4, sopprimere le parole: entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 22, comma 2;

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di loro competenza. In tali casi, per gli interventi privi di rilevanza strategica individuati dal piano di cui all'articolo 11, è data la facoltà all'impresa di avvalersi dello Sportello unico per le attività produttive.

**14.9.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: amministrazioni locali o statali aggiungere le seguenti: o i Consorzi di Sviluppo Industriale.

**14.17.** Zinzi, Ottaviani, Miele, Pierro.

ART. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: Le imprese con la seguente: Coloro.

Conseguentemente:

a) al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alea, dopo le parole: tre giorni inserire la seguente: lavorativi;

2) alla lettera b), sostituire le parole: il soggetto attuatore con le seguenti: l'amministrazione precedente;

b) sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere pubbliche e private e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. Nel caso di investimenti privati, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di

sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione precedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Nel caso di opere pubbliche, l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione precedente, acquisisce direttamente l'istanza e la documentazione necessaria, provvede a convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura di missione ZES tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, nonché a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità di sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quarto periodo, si applicano le previsioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.

#### 15.1. Cannata.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni, anche in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumità pubblica, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

#### 15.4. Zinzi, Ottaviani, Miele, Pierro.

*Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Nell'ambito della conferenza di servizi l'istruttoria tecnico-amministrativa dovrà essere effettuata dalle amministrazioni competenti convocate in via prioritaria. Per le istanze di autorizzazione unica relative all'insediamento di attività produttive in aree assoggettate a tutela paesaggistica, l'autorità competente in materia si esprime con parere obbligatorio non vincolante individuando, ove necessario, prescrizioni specifiche finalizzate al migliore inserimento nel paesaggio e alla tutela di beni di interesse archeologico;

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente:* L'approvazione dei progetti nell'ambito della procedura di autorizzazione unica, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

#### 15.5. Pella, Cannizzaro.

*Al comma 4, sopprimere la lettera c).*

#### 15.6. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-*quinquies*, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.

#### 15.8. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

**15.9.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

*Sopprimere il comma 7*

**15.10.** Carfagna, Marattin, Sottanelli.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere pubbliche e private e alle altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale, ivi incluse le aree immediatamente retroportuali. Nel caso di investimenti privati, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi, informandone tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13 la Struttura di missione ZES, ed a rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi della presente legge. Alla conferenza di servizi partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES, il quale rappresenta le amministrazioni statali invitate ed è abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al

Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quarto periodo, si applicano le previsioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.

\* **15.11.** Barbagallo.

\* **15.12.** Pella, Cannizzaro.

*Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, dopo le parole: altresì, alle opere aggiungere le seguenti: pubbliche e private;*

*b) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi incluse le aree immediatamente retroportuali;*

*c) al secondo periodo, sostituire le parole: In tal caso con le seguenti: Nel caso di investimenti privati;*

*d) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per le opere pubbliche da realizzare nei porti, l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi, informandone tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, la Struttura di missione ZES, e a rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi del presente decreto.;*

*e) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , il quale rappresenta le amministrazioni statali invitate ed è abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.*

**15.14.** Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Con riguardo alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'in-

terno della ZES unica, relative al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, continua ad applicarsi in ogni caso il procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli da 44 a 54 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

\* **15.16.** Cavandoli, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

\* **15.17.** Lai.

\* **15.18.** Deidda, Cannata.

\* **15.19.** Pastorella, Marattin, Sottanelli.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Il rispetto dei termini previsti dal presente articolo viene monitorato, con cadenza almeno semestrale, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, che individua le opportune misure in caso di mancato rispetto degli stessi.

**15.20.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Laccarra.

#### ART. 16.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è con-

cesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6.

*Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro il 30 dicembre 2023, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

**16.1.** Sarracino, De Luca, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2024 con le seguenti: Per gli anni 2024, 2025 e 2026*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: investimenti aggiungere, in fine, le seguenti: o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;*

2) *sopprimere il secondo periodo;*

b) *al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole: Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6;*

2) al primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 con le seguenti: dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2026;

3) al secondo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.

c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2016, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

d) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Credito d'imposta e riduzione IRES ZES unica.

**16.2.** Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2024 con le seguenti: Per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole: 15 novembre 2024 con le seguenti: 15 novembre 2026;

b) al comma 6, sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

\* **16.3.** Carfagna, Marattin, Sottanelli.

\* **16.4.** Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nuovi macchinari, impianti e attrezz-

zature varie inserire le seguenti: , ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole,.

**16.7.** Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: acquisto di terreni aggiungere le seguenti: o fabbricati anche già utilizzati.

\* **16.8.** Steger, Manes.

\* **16.9.** Pella, Cannizzaro.

\* **16.10.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

\* **16.11.** Lai, D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Saracino, De Luca, Guerra, Roggiani, Stefanazzi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ovvero all'ampliamento aggiungere le seguenti: o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica.

**16.13.** Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: agli investimenti aggiungere, in fine, le seguenti: o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

**16.14.** Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'acquisizione di immobili strumentali può avere a oggetto anche attivi non nuovi.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 5, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge

3 agosto 2017, n. 123, si interpreta nel senso che l'acquisizione di immobili strumentali può avere a oggetto anche attivi non nuovi.

\* **16.15.** Pella, Cannizzaro.

\* **16.16.** Marattin, Carfagna, Sottanelli.

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* L'acquisizione di immobili strumentali può avere a oggetto anche attivi non nuovi.

**16.17.** Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**16.19.** Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Il valore dei terreni e degli immobili non deve superare il 75 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Sono agevolabili, altresì, gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione operativa, per tali investimenti, si assume il costo sostenuto dal locatario, per l'intera durata del contratto, a titolo di canone di locazione.;

b) *dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

6-bis. Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2023, restano applicabili le disposizioni di cui al Capo III del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

**16.20.** Bagnai, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento*

\* **16.21.** Steger, Manes.

\* **16.22.** Pella, Cannizzaro.

\* **16.23.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

\* **16.24.** Peluffo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora il valore dei terreni e degli immobili superi il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato, il credito d'imposta per la parte relativa all'investimento immobiliare, spetta in ogni caso nel limite del 50 per cento.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Sono agevolabili, altresì, gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione operativa, per tali investimenti, si assume il costo sostenuto dal locatario, per l'intera durata del contratto, a titolo di canone di locazione.;

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2023, restano applicabili le disposizioni di cui al Capo III del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

**16.25.** Bagnai, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il valore di cui al precedente periodo è incrementato fino al 75 per cento per i settori della logistica e del commercio a condizione che sui terreni siano realizzati anche impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile e sugli immobili interventi di efficientamento che consentano una classificazione dell'edificio non inferiore alla C.

**16.26.** Pella, Cannizzaro.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dei trasporti aggiungere le seguenti: , esclusi i settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti,*

- \* **16.30.** Steger, Manes.
- \* **16.31.** Pella, Cannizzaro.
- \* **16.32.** Peluffo.
- \* **16.33.** Cannata.
- \* **16.34.** Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

*Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti nei beni indicati nel comma 2, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.*

- \*\* **16.35.** Pella, Cannizzaro.
- \*\* **16.36.** Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
- \*\* **16.37.** Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.
- \*\* **16.38.** Marattin, Carfagna, Sottanelli.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6 con le seguenti: Fermo restando il limite complessivo di spesa eventualmente definito ai sensi dei commi 6 e 6-ter.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, sono individuate le risorse necessarie al riconoscimento, per l'anno 2024, del credito di imposta di cui al presente articolo, assicurando la più ampia

diffusione dei benefici tra le imprese. L'individuazione delle risorse di cui al precedente periodo è effettuata a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, garantendo l'equilibrato accesso agli incentivi tra le diverse categorie di imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché privilegiando meccanismi automatici di riconoscimento del beneficio.

*6-bis.* Le autorità preposte alla gestione dei crediti d'imposta assicurano il costante monitoraggio dell'andamento degli investimenti e dell'utilizzo dei crediti d'imposta in funzione delle risorse individuate ai sensi del precedente comma, trasmettendo le relative informazioni al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e il Ministero dell'economia e delle finanze. Con il decreto di cui al precedente comma sono definite le procedure per il monitoraggio dei crediti di imposta assicurando la piena e trasparente pubblicazione dei dati in favore delle imprese, con particolare riferimento alla disponibilità delle risorse.

*6-ter.* In ogni caso, all'esito della ricognizione di cui al precedente comma 6, ove sia necessaria l'individuazione di un limite complessivo di spesa, una quota parte di almeno il 50 per cento delle risorse individuate è riservata al riconoscimento dei crediti d'imposta in favore delle piccole imprese, fermo restando la possibilità di destinare eventuali residui non utilizzati in favore delle altre categorie di imprese, tenuto conto delle risultanze del monitorag-

gio degli investimenti ai sensi del precedente comma 6-bis.

**16.39.** Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 aggiungere le seguenti: , ovvero dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,*

**16.40.** Pella, Cannizzaro.

*Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

\* **16.41.** Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.

\* **16.42.** D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Sarra-  
cino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani,  
Stefanazzi.

*Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese.*

\*\* **16.43.** Pella, Cannizzaro.

\*\* **16.44.** Steger, Manes.

\*\* **16.45.** D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Sar-  
racino, De Luca, Guerra, Lai, Stefa-  
nazzi, Peluffo.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000.*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, sostituire la parola: quinto con la seguente: settimo;*

b) *al comma 5, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette;*

c) *al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota non inferiore al 40 per cento del totale del limite di spesa complessivo determinato ai sensi del precedente periodo è riservato ai pro-*

getti di investimento di importo inferiore a 500.000 euro.

**16.46.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, La-  
carra.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.*

\* **16.50.** Nevi, Pella, Cannizzaro.

\* **16.51.** Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

\* **16.52.** Davide Bergamini, Carloni, Bruz-  
zone, Pierro, Barabotti, Cattoi, Coma-  
roli, Frassini, Ottaviani.

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le pa-  
role: 200.000 euro aggiungere seguenti: per  
le grandi imprese, a 150.000 per le medie  
imprese e a 75.000 per le piccole e micro  
imprese, come definite dalla Raccomanda-  
zione n. 2003/361/CE della Commissione.*

**16.53.** Frassini, Barabotti, Cattoi, Coma-  
roli, Ottaviani.

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le pa-  
role: 200.000 euro aggiungere le seguenti:  
per le grandi imprese, a 150.000 per le  
medie imprese e a 75.000 per le piccole  
imprese, come definite dalla Raccomanda-  
zione n. 2003/361/CE della Commissione.*

\* **16.54.** Marattin, Carfagna, Sottanelli.

\* **16.55.** Pella, Cannizzaro.

\* **16.56.** Ubaldo Pagano.

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le pa-  
role: inferiore a 200.000 euro aggiungere le  
seguenti: per le medie imprese e 1 milione  
di euro per le grandi imprese.*

**16.57.** Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno,  
Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

*Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in  
fine, le parole: e, per le imprese, anche  
diverse dagli enti del terzo settore, che  
svolgono attività di interesse generale di cui*

all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, i progetti di investimento relative alle suddette attività di importo inferiore a 50.000 euro.

\* **16.59.** Roggiani.

\* **16.60.** Steger, Manes.

*Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Gli Accordi per la coesione di cui al precedente articolo 1 possono prevedere l'integrazione del credito d'imposta con gli strumenti d'incentivazione delle regioni previsti nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027.

\*\* **16.64.** Peluffo.

\*\* **16.65.** Pella, Cannizzaro.

\*\* **16.66.** Steger, Manes.

\*\* **16.67.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frasinini, Ottaviani.

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole:* cinque anni *con le seguenti:* dieci anni.

**16.68.** L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* entro il 30 dicembre 2023 *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

*Conseguentemente, al medesimo comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole:* e nazionali.

**16.71.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarra-cino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* procedure di utilizzo delle citate risorse *aggiungere le seguenti:* , garantendo una quota pari ad almeno il 50 per cento a

favore delle micro, piccole e medie imprese.

\* **16.73.** Peluffo.

\* **16.74.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

\* **16.75.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frasinini, Ottaviani.

\* **16.76.** Pella, Cannizzaro.

\* **16.77.** Steger, Manes.

*Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Il 30 per cento delle somme individuate ai sensi del primo periodo è destinata agli interventi di cui al presente articolo e al superamento degli svantaggi dell'insularità, realizzati nelle regioni Sicilia e Sardegna.

**16.78.** Lampis, Deidda, Mura, Polo.

*Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo nonché della equilibrata distribuzione del beneficio tra le regioni del Mezzogiorno.

**16.81.** Lai.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Riconversione immobiliare nelle aree del Mezzogiorno)*

1. Al fine di evitare o contenere il consumo ulteriore di suolo, per favorire la riqualificazione, la rigenerazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, garantendo la presenza e promuovendo la migliore intrapresa industriale per salvaguardare l'occupazione, la regione o le regioni interessate, appartenenti alla ZES unica di cui all'articolo 9, mediante deliberazione

della giunta regionale, presentano al Ministro delle imprese e del *made in Italy* un progetto di riconversione e riqualificazione di immobili inutilizzati presenti nelle aree di propria competenza.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, in coerenza con le proposte della regione o delle regioni interessate, è riconosciuto l'interesse dell'area in cui ricadono gli immobili di cui al comma 1 ed è affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di seguito Invitalia, l'incarico di elaborare una proposta di riconversione degli immobili stessi da presentare, entro il termine di tre mesi dalla data di adozione del decreto, eventualmente prorogabile di un altro mese, ai soggetti interessati di cui al comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di riconversione i medesimi soggetti interessati possono richiedere eventuali integrazioni o modifiche del piano proposto da Invitalia. Invitalia presenta entro venti giorni la modifica del piano che gli enti interessati di cui al comma 1 sono tenuti ad accettare a pena di decadenza, autorizzando Invitalia ad effettuare l'investimento previsto nel piano approvato.

**16.01.** D'Alfonso.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Riduzione IRES nella ZES unica)*

1. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, all'articolo 22, sopprimere il secondo periodo del comma 4 e il comma 5.*

**16.03.** Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES unica)*

1. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella Zona economica speciale di cui all'articolo 9, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

**16.04.** Carfagna, Marattin, Sottanelli.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle nuove Zone economiche speciali per il Mezzogiorno d'Italia)*

1. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nella ZES unica, come definita ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta al 15 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

2. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restitu-

zione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

3. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

**16.05.** De Luca, Ubaldo Pagano, Sarra-cino, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Maggiorazione del credito d'imposta in favore delle imprese ricadenti nella ZES per investimenti in beni strumentali 4.0)*

1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali ai sensi dei commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Ba-

silicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, la misura del credito d'imposta è elevata nel modo seguente:

a) per gli investimenti di cui al comma 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con Ministero degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro;

b) per gli investimenti di cui ai commi 1058-bis e 1058-ter della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è elevato al 50 per cento.

2. Le maggiorazioni di cui al presente articolo trovano applicazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore

e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al citato l'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**16.06.** Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Maggiorazione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nell'area della ZES unica)*

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono al ZES unica, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuato dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di « Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo ».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 106,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**16.07.** Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Finanziamento « Resto al Sud »)*

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata « Resto al Sud » di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziato, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

**16.08.** Toni Ricciardi, D'Alfonso.

ART. 17.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai fini del conseguimento delle condizioni abilitanti per l'accesso ai Fondi

di Coesione 2021 – 2027, in coerenza con gli obiettivi della Riforma 4.2 del PNRR, le società concessionarie del servizio idrico, individuate dai comuni mediante procedure selettive espletate prima del 31 dicembre 2004, nel rispetto delle forme previste dall'ordinamento europeo, che servono una popolazione pari ad almeno quarantamila abitanti e che sono in condizioni di equilibrio economico-finanziario, sono salvaguardate fino alla scadenza prevista nei relativi contratti di servizio. L'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente provvede a disciplinare le forme di cooperazione tra tutte le gestioni salvaguardate ed il gestore unico d'ambito di cui all'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai fini dell'efficientamento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

**17.1.** Centemero, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2026.*

\* **17.2.** Pella, Cannizzaro.

\* **17.3.** Trancassini.

\* **17.4.** Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

\* **17.5.** Marattin, Sottanelli.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024.*

\*\* **17.6.** De Palma, Nevi, Pella, Cannizzaro.

\*\* **17.7.** Marattin, Sottanelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono altresì adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli

strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

*a)* la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

*b)* l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.;

*2-ter.* Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al comma 2-*bis* è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

*2-quater.* SACE S.p.A. assume gli impegni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020;

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 2, 3 e 4 con le seguenti: 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e 4.*

\* **17.8.** De Palma, Nevi, Pella, Cannizzaro.

\* **17.9.** Marattin, Sottanelli.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR in materia di collegamenti ad alta velocità con l'Europa, all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* comprese tra i siti di interesse nazionale ex SLOI ed ex Carbochimica e sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma potranno essere utilizzate, oltre che per gli interventi suddetti, anche per uno studio specialistico, e relative attività connesse, sulle predette aree, finalizzato ad individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico ed operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree.

**17.11.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frasinini, Ottaviani.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. Al fine di semplificare ed accelerare i procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, nonché a favorire la realizzazione di investimenti pubblici, e per assicurare gli interventi in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio, con decreto del Presidente della Repubblica il Presidente della giunta regionale può essere nominato, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio regionale, Commissario straordinario, con i poteri, le responsabilità e le competenze di cui all'articolo 13, commi da 1 a 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che si applicano per quanto compatibili.

6-ter. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**17.13.** Cannizzaro, Arruzzolo.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

Art. 17-bis.

*(Estensione del Bonus Investimenti Sud alle aziende agricole produttrici di reddito agrario)*

1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « dell'11 dicembre 2013 » sono aggiunte le seguenti: « indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito ».

**17.05.** Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

Art. 17-bis.

*(Nuove sedi SACE S.p.A.)*

1. In considerazione della necessità di supportare adeguatamente il nostro sistema produttivo ed in particolare l'allocazione di nuovi insediamenti industriali nel Mezzogiorno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze adotta un decreto per l'istituzione di una nuova sede SACE S.p.A. per ciascuna regione del Mezzogiorno a partire dalla Basilicata e la Calabria che ne sono attualmente sprovviste.

**17.08.** Sarracino.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

*(Investimenti a favore di Strutture strategiche per l'Area Centro Sud Meridionale della Sicilia)*

1. Il presente articolo è volto al finanziamento della realizzazione dell'aeroporto civile di Agrigento, quale opera infrastrutturale di interesse nazionale per incentivare lo sviluppo economico, sociale e turistico dell'area Centro Sud Meridionale della Sicilia comprendente le province di Agrigento e Caltanissetta.

2. La giunta regionale della Sicilia, come già disposto in *Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana* 25 marzo 2005 n. 12, d'intesa con gli enti locali interessati, con la costituita società pubblico-privata denominata « Aeroporto di Agrigento – Valle dei Templi S.p.A. », provvede ad individuare l'area entro la quale procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenendo conto delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.

3. Nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, è previsto, stante la natura pubblico – privato della società, un contributo finanziario dello Stato da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione ed il PNRR, e del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica. Negli stessi limiti può essere previsto un contributo anche da parte della Regione Siciliana.

4. La società « Aeroporto di Agrigento – Valle dei Templi S.p.A. », incaricata della gestione dell'aeroporto, provvede al finanziamento degli interventi per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto per un periodo non inferiore a cinquanta anni.

**17.012.** Pisano.

ART. 18.

*All'articolo 18, premettere il seguente:*

Art. 018.

*(Disposizioni in materia di stabilizzazione della misura « Decontribuzione Sud »)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 161:

1) al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive »;

2) alla lettera c), le parole: « gli anni 2028 e 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive »;

b) al comma 165, le parole: « Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 » sono soppresse;

c) al comma 167, dopo le parole: « per l'anno 2030 » sono aggiunte le seguenti: « e per gli anni successivi ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e di utilizzo delle citate risorse.

*Conseguentemente, nella rubrica del Capo IV, premettere le parole: « DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE DI "DECONTRIBUZIONE SUD" E ».*

**018.01.** Scerra, Scutellà, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

## ART. 19.

*Al comma 1, dopo le parole: delle regioni aggiungere la seguente: Abruzzo,;*

*Conseguentemente:*

*a) sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse sono definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale di cui al comma 1, entro i seguenti limiti di spesa:

*a) euro 2.831.154 per l'anno 2024 ed euro 5.462.307 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;*

*b) euro 5.839.375 per l'anno 2024 ed euro 11.478.750 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;*

*c) euro 1.705.000 per l'anno 2024 ed euro 3.210.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle città metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;*

*d) euro 3.102.500 per l'anno 2024 ed euro 6.005.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;*

*e) euro 36.191.000 per l'anno 2024 ed euro 72.182.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.*

*b) sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, e 6, pari a euro 63.669.029 per l'anno 2024 e 98.338.057 euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, si provvede:

*a) quanto a euro 63.669.029 per l'anno 2024 e 98.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE « Capacità per la coesione 2021-2027 » approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;*

*b) quanto a euro 5.462.307 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

*c) quanto a euro 11.478.750 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;*

*d) quanto a euro 3.210.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;*

*e) quanto a euro 6.005.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;*

*f) quanto a euro 72.182.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-*

l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

**19.1.** D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi.

*Al comma 1, dopo le parole:* delle regioni aggiungere la seguente: Abruzzo,;

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Ai fini del rafforzamento strutturale della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni di interesse di cui al presente comma, possono indicare prioritariamente le unità di personale nonché i relativi profili professionali relativi alle unità di personale reclutate tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 50, comma 17, del medesimo decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;

b) *al comma 3, lettera a), sostituire le parole:* euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 *con le seguenti:* euro 3.298.207 per l'anno 2024 ed euro 5.929.360 annui a decorrere dall'anno 2025;

c) *al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente: e-bis)* euro 32.955.250 annui a decorrere dall'anno 2024 per le unità di personale da stabilizzare come comunicate tramite le manifestazioni di interesse di cui al comma 2, terzo e quarto periodo;

d) *al comma 8, lettera a), premettere la seguente: 0a)* quanto a euro 33.622.303 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

\* **19.2.** Mari, Grimaldi.

\* **19.3.** Cannizzaro, Pella.

\* **19.4.** Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso, Scotto.

*Al comma 1, dopo le parole:* delle regioni aggiungere la seguente: Abruzzo,;

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole:* duemiladuecento unità, di cui settantuno *con le seguenti:* tremiladuecentosettantuno, di cui ottanta.

**19.5.** Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso, Scotto.

*Al comma 1, dopo le parole:* le predette amministrazioni *aggiungere le seguenti:* , inclusi i comuni che versino in stato di dissesto o predissesto,.

**19.6.** Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* , nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche *fino alla fine del comma con le seguenti:* , in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni locali – ovvero della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unità di personale di cui al primo periodo sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della

Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente.

**19.7.** Cannata.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale che ha già prestato attività lavorativa presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con forme contrattuali a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

**19.8.** Paolo Emilio Russo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni d'interesse di cui al presente comma, possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione.

**19.9.** Zinzi, Ottaviani, Pierro.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle

regioni comprese nell'obiettivo europeo « Convergenza » (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura e il Ministero della giustizia. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente comma si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al presente comma possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite Formez PA. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche. Agli oneri recanti dalla disposizione di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio delle amministrazioni e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili.

**19.13.** Cannizzaro, Arruzzolo.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Al fine di assicurare continuità all'azione commissariale per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari

regionali, le Regioni possono procedere, a valere sulle risorse del proprio bilancio, all'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 16-septies, comma 2, lettera d), ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, attualmente in servizio all'esito di procedura comparativa.

**19.14.** Cannizzaro, Arruzzolo.

#### ART. 20.

*Sopprimerlo.*

\* **20.1.** Magi.

\* **20.2.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

\* **20.3.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Guerra, Ubaldo Pagano, Sarra-cino.

\* **20.4.** Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 5 con il seguente:* 5. La convalida comporta la permanenza nel cento per un periodo massimo di 90 giorni.

**20.5.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere il secondo periodo.*

**20.6.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere il terzo periodo.*

**20.7.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 1, capoverso 5, terzo periodo, dopo le parole:* il questore esegue l'espulsione o il respingimento, *aggiungere le seguenti:* esclusi i minori non accompagnati,

**20.9.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 1, capoverso 5, terzo periodo, dopo le parole:* il questore esegue l'espulsione o il respingimento, *aggiungere le seguenti:* esclusi i minori e le donne.

**20.10.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 1, capoverso 5, quarto periodo, sostituire le parole:* ad altri dodici mesi *con le seguenti:* ad altri 30 giorni.

**20.11.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 1, capoverso 5, quarto periodo, sostituire le parole:* ad altri dodici mesi *con le seguenti:* ad altri 60 giorni.

**20.12.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 1, capoverso 5, quarto periodo, sostituire le parole:* ad altri dodici mesi *con le seguenti:* ad altri 90 giorni.

**20.13.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 1, capoverso 5, quarto periodo, sopprimere le parole:* da parte dello straniero o.

**20.14.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere il quinto periodo.*

**20.15.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Ogni domanda di proroga del trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio prevista dal presente comma deve essere scritta e specificamente motivata, munita di traduzione in lingua comprensibile allo straniero, deve pervenire alla cancelleria del giudice, allo straniero trattenuto e al suo difensore, unitamente ai documenti e agli atti a sostegno della richiesta, tra il quindicesimo e il decimo giorno precedente la scadenza del precedente periodo di trattenimento. Ogni quarantacinque giorni dalla convalida o dalla proroga il giudice provvede d'ufficio al riesame perio-

dico del trattenimento, sentito lo straniero e il suo difensore, il Questore o un suo delegato. Nei giudizi sulle richieste di proroga e nei giudizi di riesame del trattenimento il giudice effettua comunque una valutazione specifica della situazione individuale dello straniero trattenuto, della perdurante legittimità del provvedimento di respingimento o di espulsione, di quello di accompagnamento e di quello di trattenimento, dell'inesistenza di cause ostative indicate all'articolo 19 e del mantenimento delle condizioni per il trattenimento, inclusa l'impossibilità di adottare l'intimazione ai sensi del comma 5-*bis*, allorché nel caso concreto manchino o vengano a mancare concrete possibilità di un effettivo allontanamento dello straniero espulso o respinto. Il giudizio sulle richieste di proroga e il riesame del trattenimento previsti nel presente comma spettano alla sezione per l'immigrazione, la protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale ordinario, in composizione monocratica, competente per il luogo in cui si trova il centro in cui lo straniero è trattenuto. Nei giudizi di proroga e di riesame indicati dal presente comma e nello svolgimento delle relative udienze si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 4 e 4-*bis*. In ogni caso l'identificazione e la preparazione dell'allontanamento dello straniero espulso, il quale si trovi detenuto o internato in un istituto penitenziario, sono effettuate durante la sua permanenza nell'istituto penitenziario in esecuzione di pena detentiva o in esecuzione di misura cautelare in carcere o di misure di sicurezza e le forze di polizia provvedono all'accompagnamento alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, a qualsiasi titolo, previa autorizzazione del giudice che dispone la cessazione o la revoca della misura cautelare o del magistrato di sorveglianza per il detenuto in esecuzione di pena, i quali, sentito lo straniero, il suo difensore e il Questore o un suo delegato, verificano la perdurante sussistenza dei presupposti per l'espulsione e l'inesistenza dei divieti indicati all'articolo 19 e dispongono il trattenimento nel centro di permanenza qualora ne sussistano i presupposti e la detenzione in un istituto penitenziario sia durata meno di

diciotto mesi, durante i quali non è stata comunque possibile l'identificazione o l'esecuzione dell'accompagnamento, nonostante il compimento di ogni ragionevole sforzo; il periodo di detenzione penitenziaria è in ogni caso sottratto alla durata massima complessiva del trattenimento ammissibile in un centro di permanenza per il rimpatrio.

\* **20.16.** Magi.

\* **20.17.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Sarracino.

#### ART. 21.

*Sopprimerlo.*

\* **21.1.** Soumahoro.

\* **21.2.** Magi.

\* **21.3.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

\* **21.4.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Guerra, Ubaldo Pagano, Sarracino.

\* **21.5.** Carmina, Pellegrini, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Alla progettazione e alla realizzazione delle strutture individuate dal piano di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e si provvede nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

*Conseguentemente, al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

**21.6.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**21.7.** Pellegrini, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 1, dell’articolo 354 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la parola: « difesa », sono inserite le seguenti: « e sicurezza ».

**21.8.** Pellegrini, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* Ministro dell’economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**21.9.** Maccanti, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Dara, Furguele, Marchetti, Pretto.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* Ministro dell’economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti.

**21.10.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* All’individuazione dell’area o delle aree ai fini della realizzazione delle strutture di cui al primo periodo si procede previa intesa con il Presidente della regione ove esse insistono.

**21.14.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ad eccezione delle aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura

2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE « Habitat » e della Direttiva 2009/147/CEE « Uccelli ».

**21.15.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ad eccezione delle aree sottoposte ai vincoli di tutela dei piani paesaggistici di cui agli articoli 134 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**21.16.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ad eccezione delle aree ricomprese in una zona soggetta a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore.

**21.17.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ad eccezione delle aree ricomprese nei Parchi e nelle riserve naturali nazionali o regionali.

**21.18.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ad eccezione delle aree ad alto o medio-alto rischio sismico.

**21.19.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**21.20.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

## ART. 22.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* 1° gennaio 2024 *con le seguenti:* 1° gennaio 2025.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* 1° gennaio 2024 *con le seguenti:* 1° gennaio 2025;

b) *al comma 3, alinea, sostituire le parole:* 1° gennaio 2024 *con le seguenti:* 1° gennaio 2025;

c) *al comma 4, ovunque ricorrono, sostituire le parole:* 31 dicembre 2023 *con le seguenti:* 31 dicembre 2024;

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:* 5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, 3 milioni di euro per l'anno 2028, 3,8 milioni di euro per l'anno 2029, 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, 5,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

**22.1.** Lai.

*Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5, *con le seguenti:* Fino all'adozione del Piano Strategico nazionale di cui all'articolo 11;

b) *dopo la parola:* svolgono *aggiungere le seguenti:* con le strutture di supporto.

**22.2.** Castiglione, Marattin, Sottanelli.

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio re-

gionale con riferimento alle zone industriali, artigianali e produttive dei Piani regolatori generali e delle aree individuate dal decreto istitutivo delle ZES secondo l'articolo 4, commi 3 e 5, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

**22.3.** Castiglione, Carfagna, Marattin, Sottanelli.

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì agli investimenti non ancora realizzati o in corso di realizzazione, il cui procedimento autorizzatorio sia stato avviato entro la data ivi prevista.

**22.6.** Pella, Cannizzaro.

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

**22.7.** De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

*Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica ricadente nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale, ivi incluse le aree immediatamente retroportuali, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui dall'articolo 1, commi da 173 a 176 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

**22.8.** De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

## ALLEGATO 2

**DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

*Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), numero 3), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 53 con le seguenti: ivi comprese quelle di cui all'articolo 53.*

- \* **1.34.** Roggiani, Ubaldo Pagano.
- \* **1.35.** Pella, Cannizzaro.
- \* **1.36.** Steger, Manes.
- \* **1.37.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 2.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Entro il primo semestre di ciascun anno finanziario con le seguenti: Entro cia-*

*scun anno finanziario e dopo le parole: viene erogata aggiungere le seguenti: , anche in più soluzioni,.*

*Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: , a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, aggiungere le seguenti: sulla base delle spese sostenute dai beneficiari, e al secondo periodo, dopo le parole: spese sostenute aggiungere le seguenti: dai beneficiari;*

**2.1.** *(Nuova formulazione)* Stefanazzi.

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , alinea, primo periodo.*

**2.19.** *(Nuova formulazione)* Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto

## ALLEGATO 3

**DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo.**

**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE**

## ART. 6.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.*

\* **6.6.** Cannata.

\* **6.2.** *(Nuova formulazione)* Roggiani, Ubaldo Pagano.

\* **6.3.** *(Nuova formulazione)* Pella, Cannizzaro.

\* **6.4.** *(Nuova formulazione)* Steger, Manes.

\* **6.5.** *(Nuova formulazione)* Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

**DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. C. 1492 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

Pagina 1 di 3

**AC 1492 (GIÀ AS 870) DL 121/2023 "QUALITÀ DELL'ARIA"  
RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO**

L'aggiornamento dei piani di qualità dell'aria comprende la valutazione della qualità dell'aria, l'aggiornamento della modellistica degli scenari emissivi e di qualità dell'aria, ed infine l'individuazione e la messa in opera degli interventi di risanamento o la conferma di quelli già programmati anche alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Dall'attuazione dell'articolo 1 non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, al comma 2-bis si prevede la possibilità per le regioni di cui al comma 1 di esentare dai divieti di circolazione i veicoli a metano e gpl da "Euro 3" in su. Si tratta pertanto di una norma a carattere ordinamentale, peraltro meramente facoltizzante nei confronti delle regioni interessate, priva di effetti per la finanza pubblica.

Infine, il comma 2-ter prevede che con decreto interministeriale siano stabilite le modalità di circolazione dei veicoli storici di cui all'articolo 60 del Codice della Strada. Tale disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1-bis istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo di 32.870.000 euro, per l'anno 2023, che costituisce il limite massimo di autorizzazione di spesa.

La disposizione in commento prevede che tali risorse siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative proposti dai Comuni italiani e volti a minimizzare gli impatti ambientali, l'utilizzo dei mezzi di trasporto con maggiore emissione di CO<sub>2</sub> e i lunghi viaggi, favorendo l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico e la conservazione degli ecosistemi locali secondo le strategie di accelerazione della transizione ecologica e di riduzione delle emissioni che possono scaturire dalle attività turistiche.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le risorse stanziare, pari a 32.870.000 euro per l'anno 2023, siano, dunque, congrue per procedere al finanziamento di tali progetti e iniziative proposti dai Comuni italiani.

Per la copertura dei suddetti oneri, prevista al comma 2 della disposizione de qua, si provvede:

- a) quanto a 29.870.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- b) quanto a 3.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, entrambi capienti.

La norma, poi, provvede ad incrementare il Fondo per il turismo sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, di 17 milioni di euro per l'anno 2023. Si rende, infatti, necessario incrementare tale fondo, al fine di raggiungere le finalità individuate a suo tempo, quali quelle di minimizzare gli impatti ambientali, l'utilizzo dei mezzi di trasporto con maggiore emissione di CO<sub>2</sub> e i lunghi viaggi, favorendo l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico e la conservazione degli ecosistemi locali secondo le strategie di accelerazione della transizione ecologica e di riduzione delle emissioni che possono scaturire dalle attività turistiche.

Per la copertura dei suddetti oneri, prevista al comma 4 della disposizione de qua, si provvede:

- a) quanto a 8.918.631 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;



b) quanto a 8.081.369 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, entrambi capienti.

Con riferimento all'articolo 1-ter, si rappresenta quanto segue.

Il comma 1, limitandosi a classificare l'intervento dello sviluppo dell'area cargo dell'aeroporto di Malpensa, come opera strategica di preminente interesse nazionale con caratteri di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 introduce talune attività amministrative istituzionalmente assegnate alle amministrazioni competenti, cui le stesse provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente specificato dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

*Prof. Mancato*

24/10/2023

